

## 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 16 LUGLIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi = Dichiarazioni di voto. = Avvertenza del deputato Ferrari circa alcune omissioni nella pubblicazione dei documenti relativi alle trattative colla Corte papale, e osservazioni dei deputati Michellini e Minervini. = Convalidamento di un'elezione. = Istanza del deputato Minervini sull'ordine del giorno. = Seguito della discussione dello schema di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico — Riassunto del relatore Ferraris in risposta ai vari oratori, in difesa dello schema di legge — Voto motivato dal deputato Alfieri, ritirato — Quelli dei deputati De Luca, Borgatti, De Boni, Siccardi sono ritirati, e quello del deputato Frascara rinviato — Il controprogetto del deputato Asproni è rigettato, e quelli dei deputati Minervini ed altri sono ritirati — Emendamenti del relatore all'articolo 1 — Proposizione del deputato Pescatore di rinvio di due paragrafi dell'articolo 1 al 6, approvata dopo osservazioni dei deputati Ferraris, relatore, Seismit-Doda e Pisanelli — Considerazioni generali del deputato Toscanelli contro l'articolo 1.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**CALVINO**, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**MASSARI G.**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni, e quindi gli omaggi:

11,751. 84 individui della parrocchia di Borgiallo, 83 di Fiorano, 110 di Rivarolo, 42 di Tina, 16 di Transella, 94 di Verolengo e 65 di Villaregia, diocesi d'Ivrea, inviano petizioni contro il progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

11,752. Bissanti Giacomo, ufficiale di prima classe nel corpo delle segreterie militari dell'ex-Governo delle Due Sicilie, collocato a riposo, domanda che la legge 2 giugno 1866, venga applicata in tutte le sue parti a vantaggio degli ufficiali di qualunque ramo della cessata marina napoletana, anche non rivestiti di grado effettivo.

11,753. Scaramella Giovanni Battista, di Venezia, già primo tenente in quiescenza temporaria al servizio austriaco, chiede di essere restituito in tempo utile per presentare la domanda onde venir ammesso nell'esercito italiano.

### ATTI DIVERSI.

**MASSARI G.**, segretario. Hanno presentato i seguenti omaggi:

Vincenzo Civoli, computista nella direzione delle gabelle di Genova — 4 esemplari delle sue considerazioni sul miglioramento materiale e morale delle amministrazioni civili.

Avvocato Angelo Broccoli, da Napoli — 8 esemplari della di lui opera: *Riforma della legge sulla guardia nazionale.*

Commendatore Bona, direttore generale delle ferrovie meridionali — 20 esemplari della relazione di quel Consiglio d'amministrazione all'assemblea generale del 15 giugno 1867.

Sindaco di Modena — 500 copie d'una petizione di quel Consiglio comunale, per la conservazione dell'Università di Modena.

Presidente del Consiglio provinciale di Siena — 500 copie d'una deliberazione a favore della conservazione dell'Università di Siena.

Prefetto di Cremona — 4 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale nella Sessione straordinaria del 1867.

Ministro di agricoltura e commercio — 12 esemplari delle ultime osservazioni meteorologiche.

Boerio Isidoro, da Udine — 12 esemplari delle sue osservazioni al progetto di legge sulla abolizione dei feudi nel Veneto.

Direttore della Cassa di risparmio in Forlì — 5 esemplari del conto reso dal Consiglio di amministrazione sulla gestione del 1866.

Geometra Trossarelli Giovenale, da Savigliano — 4 copie della sua risposta all'avvocato Claudio Calandra sull'estrazione delle acque sotterranee nell'alta valle del Po.

Signor Viridis ed altri due consiglieri provinciali di Sassari — 500 esemplari d'una memoria per la conservazione dell'Università di Sassari.

Signor Place — 500 esemplari d'un progetto finanziario per la liquidazione dell'asse ecclesiastico presentato al presidente del Consiglio dei ministri.

Avvocato Luigi Aponte, direttore della rivista *Il Progresso*, da Napoli — 2 esemplari di un suo libro intitolato: *Giurisprudenza sulle leggi eversive, ecc.*

**RICCIARDI.** Dichiaro che se ieri mi fossi trovato presente al secondo e terzo appello nominale, avrei risposto sì. Non scendo ad alcuna interpretazione, perchè mi parrebbe affatto oziosa, l'ordine del giorno parlando abbastanza chiaro.

**MICHELINI.** Dichiaro ancor io che, credendo ieri sera che, stante l'ora tarda, non sarebbesi proceduto al terzo appello nominale, ed allontanatomi momentaneamente dalla Camera, se mi fossi trovato presente, avrei risposto sì.

**MARINGOLA.** Debbo dichiarare che ieri per un incomodo sopravvenutomi dovetti ritirarmi dalla Camera, ma se mi fossi trovato presente alla votazione dell'ordine del giorno Mancini avrei votato a favore dell'ordine del giorno medesimo per ambedue le parti con la soggiunta della dichiarazione fatta dall'onorevole mio amico Nicotera.

**GUTTIEREZ.** Faccio anch'io la medesima dichiarazione, che se fossi stato presente avrei votato sì.

**CAGNOLA.** Io invece dichiaro che se mi fossi trovato presente ieri alla votazione della seconda parte dell'ordine del giorno Mancini avrei risposto no.

**ROGADEO.** Io dichiaro che avrei votato sì.

**PRESIDENTE.** Si prenderà nota di queste dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castagnola invia alla Presidenza un telegramma in cui dichiara che se ieri si fosse trovato presente alle due votazioni per appello nominale, avrebbe votato colla maggioranza.

L'onorevole De Lorenzi domanda un congedo di quindici giorni per gravi affari di famiglia.

L'onorevole Giovanni Battista Moretti dovendo assistere alle adunanze del Consiglio provinciale, domanda un congedo di dieci giorni.

L'onorevole Acton domanda un congedo di quindici giorni per urgenti affari di famiglia.

(Questi congedi sono accordati.)

L'onorevole Camozzi Gabriele non potendo recarsi alla Camera a votare il progetto di legge sull'asse ecclesiastico per le condizioni sanitarie della sua provincia (Palermo) dichiara che, se fosse presente, approvarebbe qualunque articolo od emendamento che tendesse a togliere in tutto i pretesi diritti della Chiesa cattolica romana in Italia, e quando ciò non avvenga, a restringerli quanto più fosse possibile.

L'onorevole Ferrari ha facoltà di parlare.

**FERRARI.** Debbo fare un'osservazione sui documenti stati pubblicati relativamente alla missione del commendatore Tonello a Roma, ed è questa, che l'ultimo passo da me citato nel mio discorso di sabato non vi si trova.

Ecco il passo:

Il signor Borgatti dice al commendatore Tonello: « Ella vorrà significare al cardinale Antonelli come sia nei desiderii del Governo che si provvegga tosto alle sedi vacanti più cospicue e vuote da maggiore tempo, ed in ispecie a quelle di Capua, Asti, Sarzana, Girgenti ed Arezzo. »

E poi soggiunse una raccomandazione per facilitare l'accordo col papa nelle scelte da farsi dal papa, ed è: « Che si studi bene di sapere come vanno le nomine, affinchè si eviti il caso di rifiuto. »

Questo passo è stato da me trovato nell'ultimo documento deposto nella cancelleria, e trovasi nella lettera 29 gennaio 1867, ma nello stamparlo l'editore vi mise dei punti, coi quali si termina il documento.

Debbo aggiungere altresì che, quando io ho detto che i documenti erano stati redatti, concertati dagli onorevoli Ricasoli, Visconti-Venosta e Borgatti, io non ho fatto che asserire quanto trovavasi indicato in un atto; ed anche questa indicazione non trovai nei documenti stampati. Ciò ho dovuto esporre affinchè ognuno apprezzi l'esattezza che io ho messa nella verifica dei documenti, e perchè si possa questa verificare all'occasione negli originali.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** L'onorevole preopinante ha esposto un fatto, ma da questa esposizione nascono delle conseguenze che io non voglio trarre per ora, principalmente perchè non veggio al banco del Ministero membri dell'attuale Gabinetto, nè sui banchi opposti a questi nei quali seggono i membri della passata amministrazione.

Laonde, senza voler dare ai fatti narrati dall'onorevole Ferrari maggiore importanza che essi hanno, dico che la sincerità, la lealtà richieggono che genuine siano le comunicazioni dei documenti, che dal potere esecutivo si fanno a questa Camera. Questa sincerità, se è necessaria sempre, lo è tanto più quanto sono più importanti le negoziazioni, cui i documenti si riferiscono.

Ora, sono certamente importantissime le negoziazioni che sonosi fatte colla Corte romana.

Non insisto, ma se mi si rispondesse, mi riserbo il diritto di replicare.

**NICOTERA.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Minervini.

**MINERVINI.** Signor presidente, il fatto denunziato dall'onorevole Ferrari è gravissimo. Io debbo domandare per ordine di chi sono stati soppressi quei brani, poichè nella lettera del 29 gennaio 1867 veggio la mistificazione seguente al numero 2, mentre si dice:

« Intervenuto l'accordo, ella annunzierà al Governo, che in seguito ai concerti presi tra lei e la Santa Sede

il sommo pontefice preconizzerebbe N. N. alla diocesi di..... » il senso è soppresso e non continua.

Infine dell'articolo 6 dopo le parole: *entrando ora nel particolare delle nomine e traslazioni*, tutto è soppresso. Qui era il brano rammentato dall'onorevole Ferrari e sul quale fondava le giuste sue argomentazioni. Come e perchè, io domando, si taglia un brano interessante a documenti depositati innanzi alla Camera? Chi ha potuto questo fare è da sapersi. (*Interruzione a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Dicono i suoi amici che basta.

**MINERVINI.** Basterà pei miei amici, ma non basta per me, non basta pel paese, non basterà per la Camera. Io non prendo la parola nelle questioni che si sono fatte, e per non ripetere e perchè amo sopra di esse emettere il voto coscienzioso ed indipendente, come suole essere quello di chi attentamente ode le varie argomentazioni degli onorevoli colleghi. Ma quando trattasi della legalità, della integrità dei documenti, sono obbligato a prendere la parola.

**PRESIDENTE.** Ma per rispondere sopra queste lacune bisognerebbe che fosse presente il presidente del Consiglio, per cura del quale si sono fatti stampare i documenti.

**MINERVINI.** L'onorevole Ferrari non alludeva al presidente del Consiglio. Nella lettera del 29 gennaio si è troncato il brano, sul quale l'onorevole Ferrari argomentò: dobbiamo sapere da chi e perchè ciò avvenne.

**PRESIDENTE.** Ma continuare a lamentarsi mentre non è presente nessuno dei ministri, io non credo che sia cosa conveniente.

**MINERVINI.** Se avesse, l'onorevole presidente del Consiglio fatto troncare quel brano nello stamparsi i documenti depositati, va benissimo che io taccia, salvo a riprendere la parola quando l'onorevole presidente del Consiglio sarà presente, e salvo a vedere se avesse ciò fatto sopra documenti depositati sul banco della Presidenza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera per una mozione d'ordine.

**NICOTERA.** Se non si continua questa discussione io non ho nulla ad osservare; solamente prego la Camera di riprendere la discussione sul progetto di legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, poichè mi pare che quanto al resto ieri si è discusso abbastanza.

#### VERIFICAZIONE DI UN' ELEZIONE.

**GRECO ANTONIO.** D'incarico del VII ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Verrés.

Questo collegio consta di tre sezioni: Verrés, Châtillon e Donnaz. Il numero degli elettori iscritti è di 484. Nel primo scrutinio i votanti furono 308, dei

quali 149 dettero il voto al signor conte Crotti Edoardo di Costigliole, ed altri 129 dettero il voto al signor Mongenet Baldassare.

Non avendo nessuno dei due candidati raggiunto il numero dei voti voluto dalla legge, si passò alla seconda votazione di ballottaggio, nella quale il conte Crotti riportò 175 voti, ed il suo competitore, il signor Mongenet, 123. Quindi fu proclamato a deputato l'onorevole conte Crotti di Costigliole.

I verbali non presentano alcun ostacolo alla validazione dell'elezione; solamente nella numerazione dei voti delle sezioni fatta dall'ufficio principale, un elettore desiderò che si constatasse che nelle liste di coloro che si presentavano alla votazione delle sezioni di Verrés e di Châtillon non portavano queste liste la firma del segretario insieme a quella degli scrutatori; ma siccome in altre elezioni la Camera ha passato sopra a questa mancanza di formalità, la quale non infirma la elezione, perchè nessuno contesta i voti che sono dichiarati nelle liste; così per incarico del VII ufficio io propongo alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(L'elezione è convalidata.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minervini mi ha indirizzata questa domanda:

« Essendo stata autorizzata la lettura di un progetto di legge finanziario presentato dal sottoscritto, e deliberatone lo svolgimento dopo la discussione del bilancio dell'interno, ed essendo urgente esporre alla Camera questo progetto di legge, prego che voglia compiacersi assegnare tale svolgimento per la prima discussione serale, cioè per quella di giovedì. »

**MINERVINI.** Domando la parola.

Avendo uno fra i primi cercato di lavorare al riordinamento delle nostre finanze, presentando un progetto di leggi e di misure finanziarie, atto a rialzare il credito, a sospendere tasse vessatorie, improduttive e non esatte, ed a sostituire una tassa provvisoria per cinque anni, sento il dovere di svolgere la mia proposta innanzi alla Camera, senza ulteriore indugio.

Rassegnai questo mio lavoro in omaggio alla Camera, e lo detti ancora a molti dei miei amici e colleghi, e lo comunicai all'onorevole ministro Ferrara, che mi assicurava occuparsene. Ma per non togliere tempo alla discussione dei bilanci, consentiva a che si rinviasse lo svolgimento, dopo che sarebbesi discusso il bilancio del Ministero interni.

Quello esaurito non insisteva, poichè altri bilanci erano in pronto.

Ma ora che i lavori della Camera debbono stringere, onde presentare al paese leggi tali da rialzare il credito e sollevare le finanze, uopo è che io non indugiassi di vantaggio a sommettere ai lumi dei miei colleghi i lavori che ho creduto affrontare, non risparmiando fatica e spesa per concorrere al bene del nostro paese.

Ed anche perchè ora vi ha una Commissione sulla legge del macinato, legge da tutti gli uffici non accolta, ma con l'incarico di studiare altre proposte efficaci possibili, io sento il debito di svolgere le mie proposte, le quali dovrebbero inviarsi alla stessa Commissione, qualora saranno, come spero, prese in considerazione dalla Camera, meno per la pochezza della persona che le presenta, quanto per la urgenza di esaminare tutto quello che, nello scopo del bene della patria, molti deputati si sono studiati di venire rassegnando ai lumi del Parlamento.

Ponendosi questo svolgimento all'ordine del giorno di giovedì sera, nulla toglierebbe alle attuali discussioni diurne sull'asse ecclesiastico, e quindi in questi sensi ne rivolsi dimanda all'onorevole nostro signor presidente, ed in questi sensi, volgo la dimanda stessa alla Camera.

E conchiudo queste poche parole, col rammentare alla Camera, che se urgente sia liquidare l'asse, così detto ecclesiastico, per cavarne quello che la nazione è nel diritto di cavarne, pure codesto fatto debbe essere coordinato ad altre leggi e misure finanziarie, senza delle quali nè l'assetto del bilancio, nè potrebbe cessare il corso forzoso del biglietto di Banca. Laonde mi aspetto vedere accolta la mia domanda.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, io per me non ho difficoltà che si metta all'ordine del giorno questa proposta per la prossima seduta serale di giovedì.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

L'onorevole Ferrara rinunciando a parlare per i fatti personali, ha pregato il presidente a volerlo iscrivere, come l'ha iscritto, sull'articolo 2 della legge.

Quindi spetta all'onorevole Ferraris relatore della Commissione la facoltà di parlare per il suo riassunto responsivo.

**FERRARIS, relatore.** Signori, io mi propongo, e desidero, di esser breve, chiaro, piano, ordinato; se la vostra attenzione mi aiuterà io procurerò di non essere almeno nè diffuso, nè pedestre, nè scucito.

La Camera ha diritto che la Commissione le renda conto della sua proposta. La Commissione desidera vengano, per mezzo del suo relatore, le sue ragioni esposte e rivendicate da coloro i quali se ne fecero oppositori.

Il relatore medesimo desidera anch'egli, ed ha pur debito di esprimere la sua opinione. Per la qual cosa io avverto sin d'ora che se, nelle mie parole, vi avrà alcunchè di efficace, questo lo vogliate attribuire alle ispirazioni dei miei colleghi; se per lo opposto al-

cun che d'inesatto, d'imperfetto, di avventato, voi foste per ascoltare nelle mie parole, io vi prego di accagionarne solo il relatore. E questa dichiarazione credo sia assolutamente necessaria per la impossibilità, in cui mi trovo di rendermi sempre l'interprete delle varie opinioni che possono aver indotti i miei colleghi a convenire in una sentenza, mentre per l'opposto io sono in diritto di avere le mie convinzioni, e delle medesime essere fedele interprete.

La Commissione non viene a difendere il suo progetto nel senso che essa sostenga e voglia che la Camera lo adotti tal quale essa lo ha proposto. Ma essa persiste in tutte le sue deliberazioni, ad eccezione di quelle di cui io sarò per rendervi di mano in mano conto, in omaggio eziandio a quanto potè risultare dalla discussione generale finora intrapresa. Ma rendendovi ragione delle sue proposte e nei principii direttivi, e nell'applicazione, e nello svolgimento, essa si terrà lontana da qualunque proposito il quale potesse deviarla da quella linea che a lei viene segnando l'ufficio di cui fu investita; imperocchè la Commissione non dimentica, e prego anzi la Camera a ricordarlo più specialmente in questa circostanza, che la Commissione è la rappresentante, è la mandataria dell'intera Camera, per mezzo dei suoi uffici, e che per conseguenza le proposte che ella credette di formulare, prodotto delle sue deliberazioni lunghe e coscienziose, vi debbono essere specialmente raccomandate.

Epperò quand'anche le medesime non potessero, contro ogni sua aspettazione, incontrare quel favore che sembra abbiano almeno in massima incontrato presso di voi, anche in questo caso la Commissione non potè dubitare che la Camera avrebbe accolte le sue proposte con quella benevola indulgenza con cui si accoglie l'operato d'un mandato, e non mai col rigore d'una censura che sarebbe assolutamente sconveniente alla qualità del mandato di cui venne rivestita.

Queste ragioni io ho creduto di esporvi per indicare il perchè la Commissione non si arresterà a rilevare i modi con cui venne l'opera sua attaccata tanto nella forma, quanto nella sostanza. Essa crede che sarebbe contrario alla dignità della Camera ch'essa rappresenti, all'opera che essa fu in obbligo, per dovere, di disimpegnare, l'entrare in astiose polemiche le quali togliessero alcun che a quella serenità, che unicamente deve presiedere alle nostre deliberazioni. Non è tuttavia che la Commissione non abbia dovuto trovarsi dolorosamente colpita dalle censure, di cui è stata fatta segno da parte di alcuni nostri onorevoli colleghi.

Per la qual cosa, non credo sia contrario a questa mitezza di proposito lo avvertire che quando, fin da principio, udiva qualificare d'*infelice* il suo progetto, la Commissione stava peritosa ed ossequente per udire le ragioni, le quali autorizzassero una simile qualificazione; ma *infelice* ben fu la Commissione che non potè averne quella luce, riceverne quelle spiega-

zioni, che avrebbe essa medesima desiderato, impeccò, lo ripeto, essa non vi propone un'opera la quale debbe essere da voi senz'altro approvata, ma soltanto un tema di discussione e che debba col vostro aiuto migliorarsi. Tanto meno si poteva arrestare alla forma con cui un altro oratore, facendo declinare la maestà del Parlamento in motteggi, di quale convenienza non saprei, avrebbe preteso di accennare che i membri della Commissione volessero quasi innalzarsi sopra a tutti aspirando a porsi fra gli *astri*.

Se la Commissione non sdegnasse entrare in questo arringo, ben dimostrerebbe che se essa non ha pretesione alcuna ad essere posta fra le costellazioni, nemmeno quell'onorevole nostro collega, il quale faceva così aspre censure, aveva segnato la via per cui a quell'altezza ei potessero poggiare. Neppure si commoveva la Commissione all'udire che un altro oratore qualificasse il rigore logico delle sue deduzioni, dicendolo *logica della mannaia*.

Queste cose ricordando, signori, non voglio declinare dal mio proposito che è di serbare calma, serena e prudente la discussione; ma solo intendo dire che la Commissione avrebbe sentito ed avrebbe cura di rintuzzare queste punture, se le medesime avessero potuto arrivare sino a lei.

Essa sdegnava di farne argomento di discussione alla Camera pel modo con cui, contro tutte le consuetudini parlamentari, vennero contro l'opera di una vostra Commissione raccolti.

Signori, qual è l'oggetto della proposta di legge che si presentava dall'onorevole ministro delle finanze nel giorno 14 maggio 1867 e di quello che vi presenta la Commissione? Ambedue sono progetti i quali abbracciano due ordini di fatti e di provvedimenti ben distinti e separati.

E questo io noto, non perchè sia necessario il rendervi ragione di quello che già risulta dall'esito che ebbe in quest'Aula la proposta di separazione, e così il dimostrarvi la necessità di provvedere ad ambedue gli argomenti, ma perchè il volere che di ambedue gli oggetti si dovesse costituire la proposta, troverebbe un appoggio ed una ragione nel tenore dello stesso progetto ministeriale. Venne sostenuto da parecchi oratori che il progetto dell'onorevole ministro delle finanze presentato il 14 maggio non era che un progetto finanziario, ed egli medesimo infatti nella sua esposizione finanziaria dichiarava che tale sarebbe stato il suo proposito, ma è facile il vedere come volendo o non volendo egli si lasciasse trascinare o fosse trascinato a toccare di ambedue gli argomenti.

Io vi ricorderò soltanto come egli, a malgrado che nella legge del 7 luglio 1866 si ponessero in disparte le chiese parrocchiali e le ricettizie, avrebbe associati questi enti alla sopratassa; che anzi egli stabiliva che non bastava per lui il volere che questi enti comunque, nel concetto della legge anteriore, pri-

vilegiati, si trovassero colpiti dalla sopratassa del 25 per 100, che già egli vi enunciava come di ben più grave peso sarebbero state caricate, mentre un ritassamento sarebbe venuto a supplire a ciò che non avesse gettato il 25 per 100. Ma vi era qualche cosa di più; il progetto ministeriale all'articolo 4 dichiarava liberi e sciolti i beni ecclesiastici, anzi *del clero*, da qualsiasi vincolo e portava nell'articolo 9 la rinuncia allo spoglio dei benefizi vacanti. Queste importanti dichiarazioni, le quali così profondamente modificavano il nostro diritto pubblico interno, vi dimostrano come il progetto stesso dell'onorevole Ferrara non poteva stare in quei limiti che egli forse erasi proposto di mantenere nella forma del suo progetto, ma che, ciò non ostante, a suo malgrado l'oggetto lo trascinava per questa via.

La Commissione però poteva tanto meno allontanarsi dal venire ad esaminare questi due ordini d'idee ed a presentarvi una proposta che ambedue li abbracciasse, mentre gli uffici erano stati unanimi non solo nel riconoscere che il progetto ministeriale conteneva un implicito abbandono delle leggi anteriori, ma nel volere che la legge del 7 luglio 1866 venisse ampliata, venisse portata a tutte le sue conseguenze, a tutte le sue applicazioni.

Per dimostrare quale fosse la necessità di occuparci di questi due oggetti noi non abbiamo avuto bisogno di confutare l'appunto fattoci da uno degli oppositori, vale a dire che la Commissione avrebbe dovuto proporre un mezzo di far *quattrini* piuttostochè *bandire principii*, perocchè noi vediamo che questo medesimo oratore in sostanza, come sarò per dimostrare ulteriormente, finiva in definitiva per concludere in questo trovato che ad ambedue gli oggetti venisse estesa la legge, ma che questo si facesse colla *rassegnazione*, cioè col consenso *del clero*.

Questo medesimo concetto voi lo vedete spingersi da uno degli ultimi oppositori, cioè dall'onorevole D'Ondes-Reggio, sino al proporre che, per supplire ai bisogni delle finanze, si dovesse ricorrere alla liberalità della Chiesa, credo anzi abbia detto, invocare la carità della Chiesa.

Queste, che possiamo ben dire proposte eccessive, ben vi dimostrano come bisogna essere rigorosi osservatori dei principii, se pure si vuole camminare per una via sicura; abbandonando questa guida non vi è più modo di ritrarsi sul retto cammino.

Io vi parlo anzitutto del primo oggetto, vale a dire di quella parte della legge che tocca agli interessi economici e politici; vi parlerò in appresso dell'operazione finanziaria.

Su questo argomento la Commissione deve avvertire come taluni anche fra quelli che vennero in sostegno del suo assunto, si dolsero che questi due oggetti si trovassero ambedue congiunti, e se ne dovevano, quasi sembrasse che unicamente si disponesse

in ordine all'abolizione di molti enti ecclesiastici, ed in ordine al demortamento, e quindi all'imposizione di una tassa, perchè della tassa unicamente e principalmente fosse sollecito il Parlamento.

No, o signori, la cosa non istà in questi termini: chè la disposizione dell'abolizione di alcuni degli enti religiosi; chè i provvedimenti intorno al disammortamento dei beni ecclesiastici vengano a rafforzare il pubblico erario, questo sia pure, ma sarebbe un'eventualità indipendente dai bisogni in cui venga a trovarsi il pubblico erario. Imperocchè, se è vero, come spero di dimostrarvi, che gli enti morali ecclesiastici attualmente si trovano dotati per modo da permettere che alcunchè si sottragga senza pericolo di vederne menomarsi gli uffici, in allora il legislatore deve provvedere secondo che richieggano le condizioni economiche, col resecare quanto di soprabbondante e di superfluo vi fosse. Per le quali cose noi ci siamo senza timore accinti alla disamina; vi preghiamo di accostarvi a deliberare in merito di questo progetto, senza nessun pensiero, e senza timore che venga alle deliberazioni vostre scemata quell'autorità e quell'efficacia che debbono sempre avere gli atti di un Governo civile.

Io dunque, entrando senz'altro nell'argomento, mi trovo dalla discussione generale posto a fronte di una prima questione, cioè dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato. Dico dalla discussione generale, poichè alla vostra Commissione non cadde in pensiero che di siffatta controversia potesse questa legge essere occasione, mentre già si trovasse risolta da tante leggi anteriori, confermata dalle più sicure dottrine. Essa credette invece dovesse solo prendersi pensiero della applicazione che delle antiche risoluzioni, fatti irrevocabili, si dovesse fare a quegli enti, a cui si riferissero le sue proposte. Per tal modo non del diritto in massima si sarebbe aspettato che si dovesse discutere, ma piuttosto dell'applicazione di questi diritti di massima a questo e a quell'altro ente.

L'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, voi lo ricorderete, parlava di una nuova legge, con cui venissero determinati i modi e le condizioni per le alienazioni dei beni, i quali sarebbero stati devoluti al demanio; ma tale non poteva essere il tema della legge, sia che si guardi alla proposta ministeriale, come, e tanto più ove si avverta all'ampliamento che risultava dal voto unanime dei vostri uffici. La Commissione non poteva al certo restringersi a quest'unico oggetto.

Or dunque, se doveva toccare sull'opportunità e convenienza di dare estensione alla legge 7 luglio 1866, quali erano le norme che la Commissione doveva tenere? Che quella legge dovesse ampliarsi, anzichè restringersi e tirarsi alle sue conseguenze, la Commissione ritenne, e non verrò qui a dimostrare come, già prima fosse segnato dal voto della pubblica opinione, e poi confermato dal parere unanime in questa parte dei vostri uffici.

E venne tanto più risoluta all'applicazione di quei principii, perchè la legge che era stata, sotto il precedente Ministero, presentata dagli onorevoli ministri Borgatti e Scialoja, era stata appunto, da irresistibile forza dell'opinione liberale, respinta, perchè veniva precisamente a presentare un pericolo che si credeva necessario di scongiurare in guisa a renderne impossibile il rinnovarsi per mezzo della nuova proposta di legge.

Nè in questa via si sarebbe punto arrestata o potuto arrestare da quello che l'onorevole Cordova consigliava, doversi da noi rispettare il sentimento cattolico, se pur vogliamo far opera duratura.

Noi vi dimostreremo come non solo non abbiamo creduto di ledere, colpire od offendere in minima parte questo sentimento, ma gli abbiamo reso il più profondo omaggio che pur si potesse, rispettando, confermando, consacrando quello che ha di più degno, di più santo, di più reverendo, come fermamente crediamo aver fatto, riconoscendo ed ammettendo l'esistenza di tutti quegli enti morali ecclesiastici che hanno l'ufficio il più importante, il più degno, quello della cura delle anime. Vi dimostreremo anzi come in questa parte senza punto entrare in questioni meramente ecclesiastiche, senza venire ad invadere il terreno, e la provincia altrui, noi abbiamo largamente voluto interpretare, abbiamo ampliato, abbiamo migliorato sotto tutti i rapporti che per noi si potesse la condizione di questi enti.

Ma *la libertà della Chiesa* noi abbiamo udito sotto varie forme augurare nelle varie sedute che occuparono questa discussione generale.

Io non voglio sorgere a quei più vasti argomenti che mi porterebbero a disaminare nel loro intrinseco questi principii e l'attuazione loro che si vorrebbe racchiusa ora nella lodata *libertà della Chiesa*, ora aspettarsi colla *libera Chiesa in libero Stato*. Di questo argomento già venne trattato in modo così splendido, che io non mi attenterò a rifare men bene il già fatto cammino, piuttosto io me ne occuperò puramente e semplicemente nei rapporti giuridici. Di quelli intendo parlare che, senza essere una norma indeclinabile pel legislatore, che ha pienezza di facoltà nel sancire i suoi precetti, sono pure tuttavia quelle regole, da cui il legislatore difficilmente si scosta, salvo quando siavi una ragione prevalente in contrario.

Della *libertà della Chiesa* io intendo trattenermi, in quanto si vorrebbe offesa dalla osservanza di quelle prerogative che stanno a tutela dei diritti dello Stato riguardo alla Chiesa.

E comincerò dal notarvi come sia impossibile il non riconoscere l'errore, ed anzi la contraddizione, in cui sarebbero incorsi alcuni fra gli oratori i quali, mentre dicevano non dovessero ormai più contrapporsi le *antiche libertà dello Stato*, dicevano per contro doversi consigliare, e fosse anzi necessaria, la ri-

*nunzia* dello Stato, rispetto alla Chiesa di Roma, di quel diritto di difesa.

Queste sono le parole con cui l'onorevole Sanminiati riassume il suo sistema. Non possiamo a meno di essere colpiti da che si possa spingere la cosa al punto che prerogative così essenziali del Governo possano qualificarsi *libertà dello Stato*. Sembra pure strano che lo Stato sia ridotto al punto di vendicare rispetto alla Chiesa la sua *libertà*, e che i suoi diritti dipendano quasi dallo scogliersi di vincoli; comunque però, come mai si può concepire che lo Stato debba rinunciare a quello che gli oppositori qualificano per *libertà*, e sono per noi invece e diritti e prerogative inalienabili?

Come mai concepire che si pongano quasi alla stessa stregua i diritti dello Stato e quelli della Chiesa qualificandoli ambidue come *libertà*?

Siano poi o no *libertà* questi che si dicono della Chiesa, a noi piace seguire in questo piuttosto l'onorevole Sanminiati il quale, allorchè faceva il contrapposto, dichiarava che quelle prerogative costituiscono il *diritto di difesa* dello Stato. Ora, non può concepirsi *difesa* quando non vi sia a riscontro *offesa*, o quanto meno *pericolo di offesa*, quale effettivamente si avrebbe.

Ma l'onorevole Borgatti appoggiandosi a quello che pure sarebbe fatto ben più importante, e molto più autorevole, come sarebbe stato un progetto di legge solennemente presentato a questa Camera, voleva concretare il suo sistema, dicendo che la *libertà della Chiesa* era, quanto a lui, porre la Chiesa nel *diritto comune*.

In questo concetto, poste sotto l'impero del diritto comune le istituzioni ecclesiastiche, ne risulterebbe che il culto cattolico si troverebbe posto sopra un piede di assoluta parità ed uguaglianza come tutti quegli altri che legittimamente si professassero. Senza entrare in discussioni troppo vaste, ritenendomi nell'umile cerchio che mi sono prefisso, io vorrei pure mi permettete di fare una semplice argomentazione, la quale, a mio avviso, basta a distruggere completamente quello che di specioso e di apparentemente vero avvi in questo sistema. Voi ricordate tutti quale sia il tenore dell'articolo 1 dello Statuto.

Io non mi avventurerò in alcuna delle argomentazioni o delle interpretazioni, nè di quelli che vorrebbero consacrata quasi una preminenza non solo del culto della religione cattolica, ma una prevalenza dei suoi dettati sopra quelli che venissero dal sommo imperante, nè di quelli che vorrebbero ridurre l'articolo 1 ad una semplice norma di disciplina esterna quasi di pompa ufficiale.

Io mi tengo lontano e dagli uni e dagli altri che esagerano in contrario senso la portata dell'articolo primo; voglio tuttavia prenderlo in quella parte che è necessaria portata non solo del suo spirito, ma più delle sue

parole. Ora, che cosa dice l'articolo primo? La religione cattolica, apostolica e romana è la *sola* religione dello Stato. Dunque, come mai potreste voi concepire che vi potesse essere diritto comune per una Chiesa la quale è anticipatamente collocata in una condizione così privilegiata, come sarebbe quella che per la Chiesa cattolica, apostolica e romana, risulta dall'articolo primo dello Statuto?

Non basta, bisogna porla ancora in raffronto con tutte le altre condizioni di fatto, storiche e giuridiche, che accompagnano e costituiscono la Chiesa. Voi trovate nella Chiesa una gerarchia potentemente e saldamente ordinata; voi trovate un diritto di possidenza, il quale radica ed atteggia esternamente la sua potenza; vi trovate infine quel complesso di cose che costituisce la sua esistenza storica da così lungo tempo, quella esistenza che faceva con ragione dire all'onorevole Conti, che la Chiesa insomma esiste con tutte le sue prerogative, con tutta la sua influenza, e che, o moribonda o terribile, come egli disse, è sempre tale che debbe tenersi in grandissimo conto.

Ora, se tutte queste cose sono vere, se l'articolo 1 dello Statuto pone in una condizione privilegiata la religione cattolica (io non giudico, signori, constato il fatto), e se questa religione si trova così fattamente ordinata che può contrastare e controbilanciare eziandio in alcune circostanze l'influenza e la potenza e l'autorità stessa dello Stato (e non è con ciò che io voglia accordare cosa alcuna di quelle che si dissero dall'onorevole Conti), non è possibile che l'onorevole Borgatti e l'antico Ministero possano lusingarsi di far credere che essi volessero consacrare la *libertà della Chiesa* solo coll'assoggettarla al diritto comune. Dico che essi all'opposto avrebbero necessariamente consacrato il suo privilegio. Noi, per non lasciare nemmeno questo argomento degli oppositori, non siamo *timidi della libertà*, noi non vogliamo che sia inceppata la religione, che sia inceppata e vincolata la manifestazione del pensiero, che sia inceppata e vincolata la libertà assoluta delle coscienze. No; ma noi vogliamo che l'esercizio dei diritti e dei doveri allorchè si trovano in cospetto di due enti, di due costituzioni così atteggiare esteriormente, come sarebbero lo Stato e la Chiesa, riserbandomi di rivendicare i diritti del primo, in questo caso non sia possibile, non sia fattibile concedere il *diritto comune*, mentre necessariamente il legislatore debba tener conto di tutte queste disuguaglianze.

E sarebbe quivi il caso, o signori, di ricordare l'onorevole Rossi Alessandro, il quale si lagnava che la Commissione invece di portare quel refrigerio, quel soccorso che egli si aspettava dal progetto del Ministero, si fosse tenuta paga di bandire principii. Non solo crediamo alla necessità per qualunque uomo di assorgere sino ai principii, ma teniamo per fermo che questi siano le vere ed uniche norme per chi entra in

questo recinto. Ne prendiamo anzi occasione per dare un consiglio allo stesso onorevole Rossi Alessandro, ed è, che quando egli avesse ammesso il principio (poichè questo è un principio) che non si possa toccare al riordinamento dei beni ecclesiastici senza la *rassegnazione del clero*, egli vedrebbe ben presto, allorchè avesse fatta cotesta concessione, il clero medesimo invocare cotesto principio e volerlo applicare sino a tutte le sue legittime conseguenze. Allora l'onorevole Rossi si lagnerebbe ma troppo tardi di aver disprezzato siffattamente i principii.

L'onorevole Castagnola ci prestò il soccorso sempre ambito della sua eloquente ed efficace parola; senonchè egli veniva ad esautorare la nostra proposta in quello che aveva di più importante, dicendo che era la negazione la più assoluta del principio di libertà.

Le considerazioni dell'onorevole Castagnola finiscono per tradire in lui una dichiarata preferenza per un progetto come quello Borgatti-Scialoja patronato dall'onorevole Ricasoli, del che noi non abbiamo tanto a dolerci, mentre la confutazione di quel sistema, anzi la sua condanna è troppo ormai per ogni parte certa. Però, o signori, colgo quest'occasione per farvi una dichiarazione.

La Commissione fece l'opera che le venne demandata dagli uffici; ebbe l'onore di presentarla, ha quello di sostenerla. Tuttavolta essa non crede di dovere ringraziare coloro che ebbero a prestare il soccorso della loro parola; solo riconosce in questi onorevoli colleghi altrettanti soci nell'attuazione della stessa idea; la Commissione sarebbe stata lieta di accettare emendamenti, purchè siano destinati a correggere l'opera comune.

Essa è pur lieta dell'opposizione che le si fece sapendo pure che dal contrasto solo delle opinioni può nascere il giusto, il vero, il meglio; ma a coloro che, mentre prestano il lusinghiero soccorso della loro parola coll'adozione delle disposizioni, vengono poi a rimpiangere principii che stanno in diretto contrasto colla proposta medesima, noi al certo non possiamo (chechè possa costare alla buona riuscita delle nostre idee, all'accoglimento della nostra proposta), noi non possiamo renderne loro troppo profonde grazie.

Noi siamo talmente convinti che facciamo opera comune, che tanto a coloro i quali recheranno ragioni in conferma di quello che noi crediamo e riteniamo ancora attualmente veri ed unici principii direttivi della materia, come a coloro i quali recheranno ragioni valide in contrario, a tutti costoro noi saremo lieti che la Camera possa porgere assoluto ascolto.

Ma se l'opinione, per cui non possiamo intieramente accettare quello che dall'onorevole Castagnola si disse, veniva a discostarsi da noi in parte soltanto, troviamo ancora più lontani dai nostri il proposito dell'onorevole Pepoli, al quale altri in seguito aderirono, che la libertà quale si concepisce da essi, e quale ho creduto

di dimostrarmi che libertà non sarebbe, sarebbe quella che porterebbe più presto la risoluzione delle gravissime controversie e della più difficile questione che presenti ancora l'unità italiana. Noi non possiamo associarci a questa idea, e vi potremo tanto meno, perchè quando verremo a parlare dell'attuazione di queste prerogative non ci sarà difficile il dimostrare che le condizioni nelle quali nacquero quelle prerogative nazionali non solo non trovansi attualmente mutate, ma sono in tal grado da richiederne la conferma anzichè l'abbandono.

Esclusa in questo modo una parte di quelle considerazioni che ci avrebbero potuto far deviare dall'applicazione dei nostri principii, egli è pur tempo che di questi principii direttivi noi veniamo a parlarvi.

Il legislatore che, per un uso non del tutto esatto, diremo *civile*, non può e non deve disporre che delle cose e delle persone che sono soggette al suo imperio. Quasi, quasi, valendomi della facoltà e della licenza che ho da principio invocata, io vorrei fare una dichiarazione la quale mi permettesse di usare un'altra parola che non sia semplicemente quella di *podestà civile*, quasichè si potesse ammettere una parità d'imperio tra chi tiene e rappresenta la somma delle cose pubbliche in uno Stato, e qualsiasi altra podestà.

No! le vere dottrine sono codeste: il sommo imperante, come si usava dire dai pubblicisti che hanno stabiliti i veri principii in questa materia, il sommo imperante non ha e non può avere alcuno che gli sieda al fianco, il sommo imperante ha un diritto che non può essere mai primeggiato, nè rivaleggiato da chicchessia.

E se fu un tempo in cui, se vi sono ragioni, per le quali (e ne abbiamo un esempio nell'articolo 18 dello Statuto) si possa distinguere e quasi porre in raffronto la podestà *civile* con quella, che pur dicesi *podestà ecclesiastica*, questo accade, o per breviloquenza di ragionamento nella materia, o per abitudine delle scuole, non perchè siano qualificazioni, termini, che rispondano alla vera condizione delle cose. L'autorità della Chiesa si esercitò in modi, per fini, con intendimenti siffattamente diversi e che debbono essere, come sono, suoi particolari, che è impossibile ravvisarla mai o porla in contrasto a quell'imperio che costituisce l'essenza della società, del consorzio civile, e che sotto questo rispetto può dirsi ed è, ma in modo assoluto, non di confronto, *podestà civile*.

Chechè ne sia, noi abbiamo sin da principio veduto che, non essendo legislatori ecclesiastici, non dovevamo entrare in questioni di disciplina, tranne per quanto si riferissero alle cose ed alle persone che dipendono puramente ed esclusivamente da quel sommo impero, da cui emanano le leggi supreme, obbligatorie per tutti. Molte, come vedrete, saranno le conseguenze e le applicazioni di questa semplicissima massima.

Ma qui debbo occuparmi di un obbietto che venne

fatto da molti. Voi non avete sistema alcuno (ci si disse), voi non adottate che delle mezze misure. Colpite alcuni enti ecclesiastici, e di altri decretate ancora la conservazione, lasciando però come sospesa una spada di Damocle sopra queste medesime istituzioni, di modo che voi non siete nè per l'uno, nè per l'altro sistema.

Signori, è appunto questo che per parte nostra si voleva attuare. Ed il diciamo senza timore che questo nostro sistema, questo nostro assunto si possa qualificare nel modo che è nell'obbietto supposto.

Infatti, noi trovammo uno stato di cose, al quale non avremmo potuto recare riforme radicali senza gravi perturbazioni ed inconvenienti, che stimammo prudenza evitare. Quando ci fossimo posti a determinare e regolare rapporti che appartengono ad una società assolutamente diversa, vale a dire alla società spirituale, non solo avremmo esorbitato non tanto dall'autorità, che effettivamente compete amplissima, quanto dai limiti che questa autorità ebbe a se medesima prefinire, per non incontrare un ostacolo, od offendere quelle ragioni di libertà, che stanno nella coscienza di ciaschedun cittadino. Il legislatore civile impera alle cose, impera alle persone, impera ai rapporti che stanno tra le cose e le persone soggette al suo dominio: non impera alla coscienza, non può imperare alla volontà.

La volontà e la coscienza sono quelle che dipendono da quell'altra autorità che ciascheduno erige nel sacrario della propria coscienza, come il vero superiore, dalle cui risoluzioni e decisioni dipende, per effetto e nei limiti della libera sua volontà.

Lo impero del legislatore non può e non deve entrare in questo sacrario. Lasciate pure che i *curialisti* romani ci accusino di *regalisti*, cioè di voler tutto concentrare nello Stato e di voler serva la Chiesa, come anche in questo medesimo recinto si udì qualificare. Noi siamo certi di aver voluto, e di proporre un sistema che, mentre può servire di avviamento ad uno stato più perfetto e più razionale, in materia di religione e di culto, non offende nessun diritto legittimo, e lascia libero svolgimento a sentimento religioso, specialmente al cattolico, che è pur quello della grandissima maggioranza degli Italiani. Noi però vogliamo per una parte sia e stia suprema l'autorità di quello che diciamo il *Sommo imperante*; vogliamo, d'altro canto, lasciare che coloro, ai quali spetta la giurisdizione sopra le coscienze, permettetemi questa espressione, abbiano pieno ed intero il modo di esercitarla, in guisa però sempre che la coscienza di ciascheduno sia l'unica sanzione che alle deliberazioni, alle prescrizioni di quest'autorità si possa assegnare.

L'applicazione prima di questo principio si trova nella massima che abbiamo piantata a base della nostra proposta, vale a dire che lo Stato ha l'autorità di modificare l'esistenza di tutti i corpi morali esistenti nello

Stato medesimo. Vi fu chi trovò a censurare la formola della nostra massima, dicendo che noi abbiamo enunciato che lo Stato *crea* gli enti; noi non abbiamo usata quest'espressione, ma l'avremmo potuta usare. Se l'atto della *creazione* dipende da una podestà superiore a quella del legislatore (all'ente increato e creatore, del quale ora dobbiamo parlare), è certo però che del civile consorzio non fanno parte necessaria tranne coloro che hanno la personalità reale, effettiva, individuale; componenti la civile società sono quelle che realmente esistono, e così in natura non lo possono che le persone reali e viventi. Ogniqualevolta ad un ente, il quale non abbia tutte quelle facoltà che lo costituiscono persona vivente ed attualmente esercitante i suoi diritti (l'uomo, come dicono i giuristi, considerato nel suo stato), si vuol concedere questa facoltà, l'autorità civile è l'unica, la quale abbia diritto ed obbligo di determinare se e come debba essere impartita quella vita fittizia.

Non è possibile il negare questo vero, e non è possibile negarlo, sia che si voglia ragionare puramente e semplicemente in diritto, sia che si voglia riguardare a ciò che storicamente abbia potuto determinarsi. E giacchè parliamo specialmente di corpi morali ecclesiastici (io non vi farò una dissertazione perchè sono cose a voi notissime), mi permetterò di ricordarvi che nel diritto romano medesimo non si ammetteva l'esistenza d'un collegio qualsiasi, salvo quando fosse stato espressamente riconosciuto dalla legge civile; abbiamo un testo preciso nella legge 18 ff. *de rebus dubiis*. Quando Costantino, nel 312, donò, come si dice, la pace alla Chiesa, in allora si cominciò a sostenere che, riconosciuta la religione cristiana con tutte le sue istituzioni, queste formavano altrettanti collegi i quali esistevano indipendentemente da un'autorizzazione speciale, solo perchè l'impero fosse divenuto cristiano. Tuttavia, o signori, non ebbe la Chiesa facoltà di possedere se non nove anni dopo, e per mezzo della Costituzione dallo stesso imperatore sancita nell'anno 321. (L. 1. *Cod. de sacrosanctis Ecclesiis*).

È adunque certo che solo da quel tempo la Chiesa cominciò a possedere legittimamente, ed in virtù della espressa concessione del principe. E quando dico che la Chiesa era venuta a possedere, non intendo con ciò ammettere che la proprietà restasse, o potesse restare presso l'intero corpo della Chiesa, che, come sapete, è la riunione di tutti i fedeli, bensì che avesse la facoltà di possedere; questa proprietà venne a trasformarsi, diremmo quasi ad aver la sua sede in ciaschedun ente ecclesiastico, ed unicamente per quanto fosse di assoluto bisogno.

A dottrina si cercò di contrapporre dottrina, e l'onorevole Conti, primo apriva con argomenti scientifici la breccia, la quale venne più ampiamente tenuta dagli onorevoli Amari e D'Ondes-Reggio. Non ho potuto però trovare in essi quella perfetta consuetudine di

dottrine, che sarebbe tanto necessaria per dare appoggio e maggior autorità, ancora a dottrine patronate da così egregi ed illustri personaggi, i quali vogliono fondare le loro opinioni nelle severe disquisizioni della scienza. Infatti, mentre i principali momenti della loro dottrina li trassero da un chiarissimo filosofo italiano, dall'onorevole Conti espressamente lodato, dico da Antonio Rosmini Serbati, abbiamo veduto che, giunto ad un certo segno, taluno si ristette, e non si ardi di accoglierne tutte le conseguenze, mentre poi queste conseguenze si vollero spingere sino agli estremi dagli onorevoli Amari e D'Ondes-Reggio. Ne sorgeva allora contrasto fra questi oratori, non senza che un risultato abbia debilitata la base su cui l'edificio era collocato. Non credo necessario fare una lunga confutazione delle loro ragioni, e cercherò di raccoglierla in poche parole, dicendo solo quanto basta perchè la parola di questi nostri onorevoli colleghi sia anche, per parte della Commissione, confutata come già lo fu da vari fra gli oratori che presero la parola.

Qual è in sostanza la loro dottrina? Cotesta. Il diritto d'associazione è un diritto naturale, lo Stato non può negare l'esercizio d'un diritto naturale. Ora (e qui sta il nodo della controversia) quando un'associazione ha bisogno, per l'esercizio dei suoi diritti e pel conseguimento dei suoi fini, di avere mezzi adatti, e questi mezzi sieno rappresentati dalla proprietà, necessariamente lo Stato deve non solo riconoscere il diritto di associazione, ma nello stesso tempo pur anche, e per conseguenza riconoscere il diritto di proprietà, e di esercitare tutte le altre facoltà, che siano per lo stesso conseguimento dei suoi fini necessari.

Signori, quale confusione è cotesta di dichiarazioni e di principii? Ogni qual volta si accenna un principio astratto, niuno è di voi che non sappia quanto facilmente si possa trarre delle conseguenze che non possono essere che il logico prodotto di questi medesimi principii, secondo che vengono in uno od in altro modo formolati; ma la logica, che è inesorabile per legittimare la deduzione, non basta a legittimare la conseguenza cui per una serie di deviazioni insensibili si pretenda venire.

Ora, se il diritto di associarsi è un diritto naturale, egli è del pari certo, che quella naturale facoltà debba trovarsi subordinata a quelle prescrizioni che il sommo imperante stimi di imporre, affinchè l'associazione non turbi la pace pubblica, nel suo più largo significato, non leda i diritti, nè del consorzio generale, nè di alcun individuo in particolare. Nè possiamo assentire a coloro i quali vorrebbero restringere siffatte prescrizioni alle discipline meramente esteriori, od al reprimere gli eccessi, e gli abusi cui si trascende in modo a turbare la pubblica quiete; ben altro, e maggiore è il diritto, la missione dello Stato.

I nostri onorevoli oppositori bene scorgono che questo diritto *eminente* (anche questa parola fu criticata),

che questo diritto *eminente* è impossibile diniegare si estenda almeno sino a vedere se il diritto di associazione sia esercitato in modo a non offendere non tanto la pubblica tranquillità, e quella che è tutelata dalla legge della pubblica sicurezza, come alcuno di quei principii che stanno a fondamento di ogni bene ordinata e civile società.

Ma poniamo in disparte l'errore ed il pericolo che si racchiude in questa prima necessaria premessa del sistema che noi combattiamo; concedasi loro questa prima e vediamo la seconda. Tra il riconoscere il diritto di associamento come nella prima si posa e il riconoscere in pari modo indistintamente il diritto di proprietà in quest'associamento, la differenza è immensa: e perchè? Perchè, se si parla di quella proprietà che si riduce in atto fuggevole, come è quello del conferimento periodico, o no, di una somma di denaro, di altre siffatte prestazioni destinate a fare fronte in comune a certi oneri e certi uffizi, in allora non può cadere discussione sul diritto di proprietà; la cosa mobile è propria di colui che la tiene o la apprende materialmente.

Ma se avete un'associazione che, assorbendo o ponendo in disparte la personalità dei membri che la compongono, pretende di costituire un ente separato, distinto, esistente per sè, indipendente dal numero e dalle personalità de' suoi componenti, il quale, in una parola, assume quell'esistenza fittizia, impressa dalla legge, in allora è impossibile il potere conoscere che questo ente così fittiziamente costituito abbia il diritto di possedere immobili, di fare tutti quegli atti civili che unicamente alle persone si appartengono, salvo sotto la condizione, ed in quanto ne abbia espressa facoltà dal sommo imperante.

Io credo avervene detto abbastanza, forse di soverchio, ma l'indulgenza vostra sarà per condonarmelo, ove ponga mente alla necessità che sorga una parola, comunque umilissima, la quale dimostri il pericolo che si racchiude nella formola astratta, e apparentemente innocua di codeste dottrine.

Ma, signori, una cosa molto degna dell'attenzione vostra sia il porre in confronto le opinioni di questi valenti difensori e patroni della libertà di associazione. L'onorevole Conti ha detto che lo Stato li può fare cessare ogni qualvolta l'ordinamento di questi enti chiarissimamente si opponga ai fini dello Stato medesimo. L'onorevole Sanminiatielli ammette il diritto di sciogliere questi enti quando l'esistenza loro sia nociva allo Stato. Alcuni oratori ammettono adunque nello Stato quel diritto, che altri solo si sentono disposti a consentire in astratto, qualificando però sempre, in concreto di atto di violazione dei più sacri diritti (proprietà, associazione e coscienza), quelli con cui si venga a modificare l'esistenza, l'attuazione e l'esercizio esterno di questi diritti. Comunque però ne raccogliamo tanto che basta per poterne inferire

che, nella realtà, in astratto almeno, nessuno si attenta direttamente a negare questo diritto, che al sommo imperante compete. La scuola liberale italiana, signori (non sono io che lo dico, è lo stesso onorevole Conti), ammette che lo Stato è quello che regola la modalità dei diritti degli enti morali. Ma se regola la modalità dei diritti, e se il concederli o non concederli dipende dal riscontrare se esistano, come il ritirare o modificare dipende dal conoscere se e come ancora esistano ragioni di concedere o non concedere, tutto si riduce a siffatto apprezzamento. Questo è appunto che dettava le leggi anteriori del 1855, del 1860 e del 1861, per le provincie sarde, per l'Umbria, per le Marche e pel Napoletano, quelle che presiedettero alla sanzione della legge del 7 luglio 1866.

Delle quali leggi, proponendovi ora l'ampliamento, non veniamo a proporvi cosa nuova, nè tanto meno esorbitante dai diritti che stanno in mano al supremo imperante, stando puramente e semplicemente nei limiti della giustizia e conformandoci a quello che la ragione politica esige. La giustizia e la ragione politica furono trovati due termini, i quali mutuamente si escludono, e si disse non possibile conciliarli.

Certo che, se per ragione di Stato noi volessimo ora intendere massime le quali allontanandosi e dalla lealtà e da tutto ciò che deve essere norma così degli individui come degli Stati, potrebbe darsi che uno dei termini escludesse l'altro. Noi invece vogliamo quella giustizia e quella ragione di Stato insieme conciliare ed abbracciare, il cui complessivo e sintetico sguardo si rivolga su ciascuno degli enti, ne scruti le condizioni, ne interroghi la necessità e l'utilità, e venga a regolarne, secondo che dicono i nostri medesimi oppositori, le modalità in confronto del diritto.

A questo punto cade in acconcio occuparci non sappiamo bene, se di un obbietto ovvero di una censura di massima, che, comunque appaia di minore pratica operazione, merita però una qualche osservazione. Si disse: ma voi insomma a questo modo volete costituire lo Stato padrone di tutto, volete fare dello Stato quasi come un Dio che venga a disporre, ed abbia sconfinato arbitrio di fare quello che a lui meglio convenga. No, o signori, noi vogliamo riconoscere e riconosciamo puramente e semplicemente che lo Stato deve avere in modo ineluttabile tutte quelle prerogative le quali ne costituiscono la potenza suprema, limitata unicamente dai riguardi del diritto e della giustizia, e quando lo Stato non venga ad intrudersi nell'esercizio, ad impedire l'attuazione di quei diritti che sono garantiti dalla ragione e dalla coscienza universale, che spettano al cittadino nella sfera della sua individuale e necessaria libertà, lo Stato adempie all'ufficio suo, e liberamente procede in quegli ordinamenti, che sono a lui, per utilità e per difesa dei diritti di tutti, commessi; in questa sua sfera esso, a sua volta, liberamente si muove, non offende diritto individuale.

Il che appunto si verifica nel caso nostro. Noi vi proponiamo soltanto di maggiormente atteggiare principii già riconosciuti.

Io mi trovo naturalmente condotto a rendervi ragione della convenienza e del modo con cui siasi da noi proceduto. E senza intrattenermi in troppa specialità d'argomenti a questo riguardo, io mi farò ad indicarvi quali sieno gli enti che abbiamo creduti degni di essere conservati, o, per meglio dire, dotati, e quali quelli de' quali lo Stato dovesse decretare l'abolizione.

Io ho già dovuto annunziarvi che noi non volevamo entrare e non entreremo in materie ecclesiastiche, che noi ci attenemmo unicamente e semplicemente a segnare i rapporti esteriori delle cose e delle persone, soggette al legittimo impero dello Stato; tuttavia non solo non ci è stato interdetto, era anzi obbligo nostro di esaminare e chiamare a disquisizione la diversa condizione dei vari enti morali ecclesiastici ancora riconosciuti. Quale fu il filo vero conduttore? Quello del riconoscere degni di singolare favore tutti gli enti i quali avessero una qualche parte diretta od indiretta nella cura delle anime, e così in quell'ufficio nel quale risplende l'utilità e l'eccellenza della missione del sacerdozio. Così abbiamo conservato ed abbiamo creduto si dovessero conservare i vescovi, perchè effettivamente l'ufficio del vescovo deve essere indirizzato a dar norme ed a regolare la cura delle anime di tutto il territorio a lui sottoposto; abbiamo creduto di riscontrare e di riconoscere ancora l'esistenza dei capitoli cattedrali, perchè necessariamente il vescovo per l'esercizio di questa sua cura ha d'uopo di essere assistito e consigliato. E questo serva di risposta a quell'onorevole nostro collega, il quale li vorrebbe soppressi, perchè, appunto nell'intendimento che vi abbiamo espresso nell'articolo 6, non si potrebbero sopprimere i capitoli senza lasciare in qualche circostanza privati quei distretti, che sono soggetti alla giurisdizione vescovile, di quella giurisdizione che, riferendosi alla cura delle anime, è necessario venga mantenuta; perciocchè è noto a voi come, in sede episcopale vacante, è il capitolo al quale trapassa la giurisdizione del vescovo e ne spetta lo esercizio per mezzo di un vicario da esso eletto, denominato perciò vicario generale capitolare.

Abbiamo creduto di conservare eziandio (e di questo vi parleremo in appresso) con qualche limitazione i seminari, perchè li abbiamo creduti, in certi limiti, del pari necessari e conducenti a cura d'anime.

Abbiamo conservato le parrocchie, come quelle che, rappresentando più direttamente quell'ufficio di governo spirituale, che, riconosciamo, ha per destinazione di procacciare tanti conforti, tanti insegnamenti tanti vantaggi, massime alle popolazioni rurali, ed in genere alle classi meno abbienti, e più bisognose di ammaestramenti, sono degne del più gran favore. Ai parroci quindi, ed anche ai vescovi, coll'intendimento

di depurare da ogni peso la loro quota di concorso, abbiamo avuto in animo di assicurare e di consacrare tutti quei miglioramenti che fossero possibili nella misura dell'ordinamento dell'asse ecclesiastico. Abbiamo, in fine, conservate quelle fondazioni che sono necessarie per mantenere i sacri edifizii e che attendono un ordinamento regolare ed uniforme per tutto il regno, del quale ordinamento, non potendoci noi occupare, ci piace qui dichiararvi e confermarvi il bisogno non solo, ma l'urgenza. Di tutto il resto abbiamo creduto che, siccome nè influente nè necessario alla cura delle anime, si potesse decretare la soppressione.

Posti questi principii, noi abbiamo dovuto esaminare lo stato della legislazione che attualmente regge le varie provincie d'Italia; ed abbiamo veduto che nelle antiche provincie sarde venne promulgata una legge del 29 maggio 1855, nell'Umbria una seconda dell'11 dicembre 1860, nelle Marche una terza del 3 gennaio 1861, nelle provincie napoletane un'altra del 17 febbraio 1861. Queste leggi proclamano e stabiliscono la soppressione di molti enti ecclesiastici. Non sono tuttavia disposizioni eguali; basterà l'accennare, a cagione d'esempio, che nelle Marche e nell'Umbria sono colpiti, non solo i benefizi di patronato laicale, ma anche le cappellanie laicali, mentre non lo sono nelle antiche provincie e nelle napoletane, e che una varia misura venne adottata riguardo ai capitoli delle chiese collegiate.

Noi, che abbiamo creduto di decretare, con tanti sacrifici di ciascuna delle antiche provincie d'Italia, un'unificazione amministrativa e che abbiamo condotta presso che a termine anche l'unificazione delle leggi civili e penali, in qual modo avremmo potuto tollerare che una diversa legislazione reggesse in questa parte importantissima le varie provincie d'Italia? Fu dunque unanime la Commissione nel volere che queste leggi si estendessero e si unificassero. Ma come potevamo unificarle, se varie di testo, varie in alcune disposizioni, sebbene consuonanti nel loro insieme, mal se ne poteva ordinare la semplice estensione, e si vedeva invece evidente la necessità di venirle tutte coordinando? Dovendosi perciò per unificare questa parte della legislazione, riordinarla, la Commissione si trovava condotta ad emendare quello che d'imperfetto la esperienza aveva dimostrato in queste leggi, ad aggiungervi alcune prescrizioni di conseguenza.

E qui noi dobbiamo parlare delle varie parti nelle quali l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, nel dichiarare che egli accettava in genere, come base della discussione, il progetto della Commissione, pure si allontanava dai nostri intendimenti. E crediamo tanto più opportuno di farlo, perchè le differenze vadano sopra la parte la più delicata, la più difficile.

Dico fin d'ora che la Commissione, pur non potendo accogliere tutte le idee dell'onorevole presidente del

Consiglio dei ministri, desidera che delle modificazioni che pure sarebbe disposta a consentire fosse fatta espressa e circostanziata ragione.

Noi ripetiamo quello che abbiamo detto in principio, non difendiamo l'opera nostra contro tutti, ne vogliamo solo rendere ragione.

La Camera vedrà nella sua saviezza quale sarà la decisione che crederà emettere intorno alle sue proposte; ma la Commissione desidera che l'integrità di questa proposta venga minutamente spiegata alla Camera, affinchè il suo giudizio sia quale la sua saviezza sarà per ispirarle, sia però illuminato da tutte quelle considerazioni che, se non vado errato, non vennero ancora da alcuni bene spiegate nella discussione generale.

Domanderei qualche minuto di riposo.

*(L'oratore si riposa per alcuni minuti.)*

Signori, gli enti ecclesiastici a cui si riferiscono le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, e che richiedono altri chiarimenti per parte nostra, sono diversi.

Cominciamo per l'ordine della discussione a parlare dei vescovati, non solo perchè è materia (come già ho avuto l'onore di accennare) assai difficile, ma perchè richiede alcune spiegazioni del nostro concetto intorno all'articolo 18 dello Statuto; concetto il quale (se io non vado errato) verrebbe a dimostrare come la proposta della Commissione si adatti assai meglio all'attuazione ed osservanza di quei diritti che sono da quell'articolo consacrati, di quello che si potrebbe da un'altra e diversa misura.

Io vi ricorderò qual è il testo di questo articolo 18. Esso porta che i *diritti della potestà civile in materia beneficiaria* siano *esercitati* dal Re.

Opportunamente avvertiva nella tornata di ieri l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, che l'articolo 18 parla soltanto dell'*esercizio* dei diritti i quali *spettano* alla potestà civile, cosicchè egli è l'*esercizio* esteriore, l'attuazione di questi diritti consacrati, non però dichiarati dall'articolo 18 dello Statuto, che costituisce la prerogativa del principe. I diritti invero che spettano e spettar possono alla potestà civile, in materia beneficiaria, cadono nella cerchia, e stanno nella sfera di quei diritti che formano, sarebbe non appropriata parola, dire il patrimonio, diciamo meglio il necessario corredo, la prerogativa, il complesso di diritti e di facoltà dello Stato.

Già voi nella tornata di ieri avete a deliberare in conformità di questa distinzione, imperocchè avete dichiarato che l'articolo 18 dello Statuto consacrava le prerogative della potestà civile in materia beneficiaria, in modo che non vi si potesse recare modificazione, tranne che in virtù di una legge, cioè di un provvedimento consentito dai tre poteri dello Stato.

Sebbene questo sia stato il vostro avviso, e questo, sia pur detto, sia il mio da moltissimo tempo, io debbo tuttavia ricordare non essere perfettamente esatto

quanto disse in proposito l'onorevole Cordova, che la interpretazione in questo senso dell'articolo 18 dello Statuto non avesse mai formato oggetto di controversia. Non solo controversia esiste, ma trovasi ancora pendente avanti una delle Corti supreme del regno: si venne a controvertire e si controverte, ed a mio avviso a buon diritto, per sostenere che l'articolo 18 dello Statuto, portando la consecrazione di quei diritti che spettano alla nazione, interdicesse qualsiasi modificazione in qualunque senso, tranne da coloro, presso cui sta la potestà legislativa. Questa controversia veniva in mezzo per altre circostanze di fatto che non occorre di esaminare; è tuttavia opportuno e necessario il ricordare come quelle diverse interpretazioni o, per meglio dire, quelle due parti dell'articolo 18 e la parte in cui consacra l'esercizio come prerogativa del principe e quella in cui riconosce e consacra i diritti spettanti alla potestà civile, abbiano potuto formare e formino attualmente ancora oggetto di controversia. Ed io ho creduto ricordarlo appunto per dimostrarvi che ogni qualvolta si tratta di determinare intorno a oggetti, i quali non tocchino all'esercizio di quei diritti che spettano allo Stato; ogni qualvolta si provvede solo a determinare quali sono i diritti dello Stato, per nulla si viene ad impingere nelle prerogative del principe; la quale si esercita, ed esercitare si deve, in quei limiti che sono segnati dalla esistenza e dalla modalità dei diritti spettanti allo Stato, e quali lo Stato, per legge, li decreta e li definisce. Ne vedremo ben presto l'applicazione.

Ciò premesso in genere, veniamo alla materia dei vescovadi.

I vescovadi debbono essere considerati con accurata distinzione, permettetemi, o signori, che io ve lo ricordi, per riguardo alla giurisdizione che spetta al prelado ed alla dotazione della Mensa vescovile.

Se la potestà civile (uso quest'espressione senza voler abbandonare alcuno dei diritti che dapprima ho rivendicati, ma perchè corre più facile l'argomentazione), se la potestà civile s'ingerisse nel determinare la circoscrizione delle diocesi, che cosa ne avverrebbe? Dichiariamolo subito. Noi non vogliamo ora limitare il puro esercizio ed il modo con cui il diritto del legislatore si possa esercitare, diciamo però che, a nostro avviso, quando la potestà civile, con un ordinamento suo proprio ed isolato venisse a riformare la circoscrizione diocesana, incontrerebbe quest'ostacolo insuperabile che, non potendo essa conferire a quell'autorità spirituale, che costituisce la giurisdizione, all'infuori del territorio che sta nei limiti di quello che si trova canonicamente annesso a ciascheduna sede, non potrebbe avere esecuzione quella legge in forza di cui la potestà civile volesse che le diocesi dovessero venire in tale o tal altro modo ordinate e distribuite.

Ma in qual modo il legislatore civile, il sommo im-

perante, il quale ha, secondo i principii che vi ho esposto, il diritto e la facoltà di ordinare quello che ad esso paia più conveniente intorno alla dotazione delle mense vescovili, in qual modo potrà il sommo imperante trarre la Chiesa ai suoi intendimenti? In nessun altro modo fuorchè stabilendo certi determinati limiti, certe risecazioni ed anche sospensioni in quelle che si dicono *temporalità* delle mense, per modo che la Chiesa si trovi indotta a fare quello che la salute spirituale delle anime commessa al clero possa richiedere.

E pur non volendo uscire dai confini, che sono al legislatore prefissi, non crediamo di pretermettere un fatto che è tuttavia di qualche rilevanza, e tanto più, per coloro ai quali sembra che la materia giurisdizionale appartenga siffattamente all'ordinamento della Chiesa, che non vi si possa toccare mai senza comprometterne, anzi distruggerne l'ordinamento; quasi che la grandezza, l'utilità della missione spirituale della Chiesa dipendesse dal numero e dalle ricchezze delle mense.

Ebbene: per quelli a cui potesse cadere in mente siffatta esitazione, ricorderemo che il Concilio tridentino, al capo 13 della sezione XXIV, prevede la riduzione e la soppressione di quei vescovati la cui rendita fosse inferiore a mille scudi, di quelle parrocchie la cui rendita fosse inferiore a 100.

Questo vogliamo ricordare per indicare che il Concilio tridentino riconosceva la convenienza di sopprimere nell'ordinamento delle diocesi quelle che non avessero sufficiente dotazione, presumendo anche, come sempre accade, che queste siano per l'appunto sedi di nessuna o minore importanza pel governo spirituale. Anzi mi piace afferrare l'occasione per dirvi che, allorquando si parla del Concilio di Trento, non se ne debbono sempre così, senza distinzione, respingere i provvedimenti. Se è vero che in quel Concilio si trovano le dichiarazioni le più assolute, le più energiche per rivendicare ciò che si diceva l'integrità della Sede romana contro i più fieri assalti della riforma luterana, non è tuttavia men vero che quel Concilio diede nei diciott'anni, in cui durarono le sue deliberazioni, esempi mirabili di riforme in materia ecclesiastica, sicchè dovremmo augurarci che tutti gli abusi che attualmente esistono potessero trovare nuovi riformatori energici come furono i padri tridentini. Di questo vi persuaderete ogni qualvolta vorrete rendervi informati degli abusi incredibili che eransi infiltrati nella Chiesa, e cui si cercò di riordinare coi decreti, non sempre dappertutto, e rigorosamente osservati, di quel celebre Consesso.

E tanto più ci è piaciuto di ciò ricordare, mentre troviamo in queste medesime disposizioni dei principii che vengono ad avvalorare talune delle più contrastate proposte che noi vi facciamo, e rivendicarle così dalle taccie che loro venivano apposte da alcuni oratori, e

di cui saranno fatto segno dalle passioni e dai partiti che si agitano fuori di questa Camera.

Ma queste nostre argomentazioni debbono ora ricevere il loro complemento: chè, se non potremo per ora disporci e rinunciare a quella parte delle disposizioni che stanno già consacrate nell'articolo 6, e che meglio ancora ordinate, ci proponiamo di presentarvi, egli è precisamente perchè non intendiamo di togliere al principe alcuna parte dell'*esercizio* della sua prerogativa di nominare, cioè, a quelle sedi le quali si trovano vacanti, ma vi chiamiamo a provvedere in modo che quelle sole sedi vengano provviste delle dotazioni necessarie che il legislatore possa credere necessarie.

Ma una considerazione, a mio avviso, debbo fare, desunta dai documenti che testè vennero stampati. Fra i documenti che ci vennero distribuiti, riguardanti la missione dell'onorevole Tonello a Roma, ho trovata la narrazione di un fatto che fece in me gravissima impressione.

Ebbene, o signori, egli è per impedire che si rinnovasse lo scandalo di simile fatto che la Commissione crede di dover insistere nella sua proposta.

Ecco le parole stesse dell'onorevole Tonello. Egli narra come, presentatosi al pontefice e dettogli della sua missione, gli si rispondesse: « essere meno esatto che egli (il pontefice) avesse espresso il desiderio che il Governo del Re inviasse una missione per riannodare le precedenti trattative. »

Il sommo pontefice rispondeva, colla dignità che rivendicava pel supremo suo grado, a colui che si presentava per parte del Governo italiano; afferrò tuttavia l'occasione di dichiarare ed in parte, con verità, non aver mai *desiderato* che un inviato italiano si presentasse al suo cospetto, accoglierlo per benignità sua, giacchè egli aveva fatto unicamente sentire a coloro i quali avevano mostrato siffatto desiderio che egli non sarebbe stato alieno dal riceverlo.

Ebbene, signori, allorquando voi avrete approvato la legge quale noi la proponiamo, in allora non sarà più il Governo italiano che manderà un suo oratore quasi supplice al pontefice per ottenerne udienza, al fine di fargli accogliere una disposizione la quale tendesse alla miglior circoscrizione delle diocesi, ma sarà invece il sommo pontefice, il quale si vedrà condotto alla necessità di proporla egli medesimo, se pure vorrà esser sollecito, come a nessun è lecito dubitare, della cura delle anime al suo governo spirituale affidata.

In fatti, data la sanzione solenne ed irrevocabile di una tal legge, nessun ministro italiano oserebbe promuovere una missione la quale avesse per proposito di cancellarla; qualunque Ministero, il meno avveduto, il meno fermo, troverebbesi dalla legge costretto ad operare con senno ed accorgimento. E questo diciamo nell'interesse stesso del Governo.

Fate che il Governo non abbia che un semplice voto della Camera elettiva, un ordine del giorno, in allora,

o le condizioni politiche, o le circostanze, o quel maggior zelo, o quelle opinioni di cui abbiamo veduto sì caldi ed eloquenti propugnatori in questi ultimi giorni, potrebbero creargli un ostacolo, o fornirgli argomento di piegare; non così quando gli sarà chiusa la via da una legge; egli proclamerà anticipatamente, e con maggior vigore, un suo *non possumus*. Il Governo italiano, in allora, potrà dire: la responsabilità di lasciar sprovvedute e scoperte le sedi vescovili deve ricadere sopra il padre spirituale dei fedeli. Sono pronto, dirà il Governo, a dotare quelle sedi che possono averne bisogno; non voglio con un soverchio numero di diocesi far sì che venga invilita quella stessa autorità che voi desiderate sia conferita ai vostri prelati.

Che nella realtà le diocesi siano in Italia soverchie di numero non credo sia necessario il dimostrarlo, solo che vi piaccia avvertire che sono ben 257 quelle che stanno nel regno, e che ove si ponga a raffronto l'estensione e la popolazione del regno coll'estensione e popolazione d'altre nazioni cattoliche, si scorge come a dismisura e senza proporzione alcuna stia il numero delle diocesi. Quando poi il numero delle diocesi è soverchio, ne vengono tutti quei mali che voi ben conoscete.

Non abbiamo creduto che possa il numero delle diocesi ragguagliarsi a quello delle provincie, e ciò non solo perchè le provincie nostre possono ricevere un riordinamento da un giorno all'altro, ma perchè sono composte e costituite in modo da non poter presentare nemmeno materia ad una regolare circoscrizione di diocesi. E facendovi quest'ipotesi noi dobbiamo ritrarne immediatamente il piede per non cadere in contraddizione, negando ora quello che già affermammo circa all'impossibilità di un riordinamento meramente civile delle diocesi, senza quei turbamenti che vi abbiamo accennato, essendo noi fermi nel ritenere che sia necessario si conduca uno stato di cose il quale porti la Chiesa medesima ad un nuovo ordinamento delle diocesi.

Noi vi abbiamo proposto a questo riguardo un rimedio il quale potrebbe parere a prima giunta od assolutamente ingiusto, od anche, come a taluno parve, assurdo.

Noi vi abbiamo proposto che quelle sole sedi vescovili venissero provviste che hanno qualità di metropolitane, od eziandio soltanto quella di arcivescovadi. Ed in che modo vi abbiamo provveduto?

Permettetemi che io vi ricordi anzitutto che, sebbene tutti i vescovi siano uguali nell'ordine, tuttavia gli arcivescovi, i metropolitani hanno, secondo la dottrina canonica, una giurisdizione sopra il territorio, sopra le persone e sopra i sudditi degli stessi suffraganei; per modo che, allorquando riconosciamo nei metropolitani una maggiore ampiezza ed eminenza di grado, noi non ci allontaniamo punto dalle norme che sono tracciate da quelle leggi speciali. Avvi un'altra, consi-

derazione speciale, ed è che le chiese, le quali sono o metropolitane o decorate del titolo arcivescovile, sono sempre le più insigni, quelle per conseguenza la soppressione delle quali incontrerebbe maggiori difficoltà.

Un'ultima non meno grave considerazione è codesta, che altrimenti procedendo sarebbe forza cadere nell'arbitrario od in un lavoro di impossibile perfezione per pretendere di determinare *a priori* il numero delle sedi vescovili, ovvero segnarne a ciascheduna di esse il territorio.

Aggiungiamo ancora un'altra avvertenza, per dimostrare come la nostra proposta venga a coordinarsi perfettamente col disegno che vi abbiamo accennato. Le vacanze non possono succedere dall'oggi al domani; ci vuole un certo tempo, perchè queste vengano a verificarsi, forse non dieci, ma anche venti anni. Ebbene, egli è precisamente in questo periodo di transizione che sarà permesso e possibile di venirne a quell'ordinamento, il quale non dipende unicamente dalla potestà civile.

Queste cose che vi abbiamo esposte in ordine ai vescovi, servono in gran parte per ciò che vi abbiamo proposto in ordine ai seminari. E senza che io voglia ripeterle, molte delle cose dette riguardo alle sedi cattedrali, possono attagliarsi ai seminari: mi piace piuttosto di avvertire la Camera, soprattutto i cultori di questa materia, che anche la proposta di voler ridurre ad un seminario per ciascuna archidiocesi, trova un appoggio in altro provvedimento espresso dallo stesso Concilio tridentino. Questo Concilio, al capo XVIII, sezione 23, paragrafo *Si vero*, prevede se non precisamente questo caso, uno almeno analogo, là dove dice che, qualora vi fossero delle diocesi, delle sedi cattedrali, nelle quali per difetto di mezzi non potesse mantenersi un seminario, in allora si debba provvedere, affinchè ve ne sia uno, o nella città sede del metropolitano, od in qualunque altra città della provincia.

Cosicchè vedete che la proposta che abbiamo avuto l'onore di farvi ha non solo un fondamento di ragione, ma un fondamento storico, che raccomandiamo specialmente all'attenzione vostra.

Ma vi sono ancora considerazioni affatto speciali e particolari, le quali, ben lungi dal trovare una confutazione negli obbietti che si fecero in questo recinto da alcuni degli oppositori, specialmente dall'onorevole Berti, vengono anzi confermate. L'onorevole Berti si mostrava oltremodo sollecito dell'istruzione superiore ecclesiastica; lamentava la cattiva condizione di coltura intellettuale del clero italiano; voleva che il clero italiano potesse rispondere all'altezza della sua missione, che egli scendesse armato in campo, con dottrina, con scienza a combattere i suoi avversari di ogni maniera.

Ebbene, o signori, forsechè la molteplicità dei seminari, che ora sono in numero di 288, ha portato il clero italiano a quell'altezza a cui l'onorevole Berti

desidera ed augura debba il medesimo giungere? Forsechè invece l'attuale condizione di cose non ci dimostra anzi l'opportunità che vengano ristrette le sedi in cui si ministra la scienza ecclesiastica, affinchè appunto essa sia più vigorosa, sia quale si conviene all'altissima missione che al clero è affidata? Invece, disperdendo nelle minori località l'insegnamento delle cose che appartengono alle discipline ecclesiastiche, non avrete che delle scuole assolutamente inferiori ed impari al loro ufficio.

Ed infatti i frutti se ne possono vedere e toccare per mezzo delle quotidiane esperienze. Noi che, il dichiariamo, non siamo meno dell'onorevole nostro collega solleciti del progresso d'ogni scienza, e di quelle nobilissime che s'indirizzano e soddisfano al bisogno prepotente che è nell'umana intelligenza, dell'ideale, abbiamo creduto che non solo non si potessero intieramente mettere in non cale i diritti che fossero stati in certo modo acquistati dalle località in cui si trovano seminari, ma solleciti di quell'istruzione che è il supremo bisogno dell'Italia, vi proponiamo che la dotazione dei seminari ecclesiastici, per quanto si riferisce all'istruzione, venisse consacrata all'istruzione secondaria provinciale. Ed in questo ci conforta l'aver veduto come il ministro della pubblica istruzione abbia condisceso a vedere come qualche provvedimento si trovasse assolutamente necessario, e che l'opportunità della nostra proposta, massime quando faccia luogo ad altri provvedimenti opportuni, ed a cui la Commissione sarebbe lieta d'associarsi, venisse ad incontrare più facilmente i suffragi della Camera.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri faceva una distinzione riguardo ai benefizi di padronato laicale ed alle cappellanie laicali. E ragionando massime in ordine a queste ultime, veniva a dimostrare come, a suo avviso, mancasse in queste istituzioni il carattere di ecclesiasticità, il fondamento alle sanzioni della legge.

Ho detto che a noi parve come quest'argomentazione si riferisse più particolarmente alle cappellanie laicali, anzichè ai benefizi di padronato laicale. Imperocchè i benefizi, voi tutti lo sapete, sono quelle fondazioni, nelle quali l'autorità ecclesiastica ha preso una parte ed ingerenza specialissima per la sostanza e per la forma, per mezzo di quell'atto che ha il nome particolare di *erezione*; atto che determina e caratterizza la *ecclesiasticità* dell'ente costituito.

Non avvi adunque possibilità neppure di venire a dubitare che nei benefizi, comunque semplici, comunque *di padronato laicale*, concorresse quella condizione e quella qualità che li rende sottoposti alla soppressione ed alla disposizione che riguarda i beni ecclesiastici.

La questione potrebbe esistere riguardo alle *cappellanie laicali*. La Commissione ha a questo riguardo ricevuti molto maggiori incoraggiamenti di quello che

abbia ricevute opposizioni. Un solo infatti, e che anzi esagerava la necessità della soppressione, si mostrava avverso alla nostra proposta; tutti gli altri vi applaudivano, confortando la Commissione a persistere nelle sue deliberazioni. E noi vi persistiamo, signori, non per gli argomenti che ci vennero altronde, ma per convinzione nostra, dolendoci di non poter rispondere con un'adesione su tal punto alle dichiarazioni che si fanno dal Governo di accettare in massima le nostre proposte.

Permettetemi che io vi spieghi gl'intendimenti della Commissione, e quindi i fondamenti della sua proposta. Che i benefici, cioè quelle fondazioni in cui fosse intervenuta l'autorità ecclesiastica nel modo che vi ho spiegato, siano cose ecclesiastiche non v'è dubbio; ma le cappellanie laicali saranno forse di diversa natura? No, signori. E dichiarando in modo così reciso la nostra negativa, noi crediamo di poterlo provare. La *cappellania laicale* ha origine da un atto con cui direttamente od indirettamente un cittadino vincola in perpetuo una cosa sua ad un *servizio ecclesiastico*. Ora quan'anche... (*Segni di diniego*)

Per coloro i quali mi fanno ora segno di negazione, io ripeto un *servizio ecclesiastico*, volendo con ciò significare qualunque opera di religione, qualunque ufficio, qualunque funzione alla quale debba il provvisto di codesta cappellania o direttamente per sè, o per mezzo d'altri soddisfare. A coloro ai quali non piacesse questa definizione, in verità io non saprei che cosa opporre, tanto la mi pare evidente, esatta e conforme alla giurisprudenza, non dirò di tutta Italia, ma di tutta la cattolicità pel tempo e pei luoghi in cui esistono simili istituzioni.

Se adunque questa è la qualità, la giurisprudenza circa la fondazione delle cappellanie laicali, per qual ragione vorremo differenziarle dai *benefizi* propriamente detti? Se si parla sotto l'aspetto giuridico, io l'ammetto, egli è troppo evidente che in faccia ai canoni, in faccia alle decretali, l'intervento dell'ordinario, cioè del pontefice o del vescovo, per mezzo di quell'atto che si chiama *erezione*, abbia un'efficacia che non ha la semplice fondazione, nessuno lo nega, sebbene, anche in diritto canonico, tanto manca che possano le cappellanie laicali separarsi dal carattere di *ecclesiasticità*, che furono anche dette *benefizi impropri*.

Ma in faccia al legislatore il quale determina e misura i rapporti delle cose, ne prefinisce e ne scerne la posizione, esaminandole nella loro sostanza, sul nostro argomento non corre differenza, essendo vi, tanto nelle *cappellanie* come nei *benefizi* il *vincolo perpetuo* alla Chiesa.

Il fondatore proprietario è vincolato nè più nè meno di quello che sia colui che fonda un beneficio; egli deve in perpetuo mantenere quella casa, soddisfare a quel servizio, a quell'onere ecclesiastico; egli non può

svincolarlo, allontanare l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica. La Chiesa si mostrò sollecita di facilitare in questa parte a coloro che volessero vincolare le cose loro a beneficio della religione, *impropriando* (è questa la vera parola) i *benefizi*, come già aveva lasciato che si cambiassero, come in *fondi*, gli antichi assegni ai ministri di ciascheduna chiesa; ma rimane pur sempre, e nella sostanza, quella stessa ragione di vincolo, nel quale sta la ragione della soppressione e la ragione di trattare coloro che consentirono a questo vincolo. Nello stesso modo, nessuno lo può togliere, nessuno lo può svincolare rimpetto alla religione. Se parlate poi rimpetto al fondatore, non vedete che si tratta di uno che ha voluto, con quel suo atto, rivendicare a se medesimo una maggior potestà sopra queste cose rompendo un vincolo che, per la sua perpetuità, si poneva in una condizione eccezionale? A questo riguardo io vi citava nella relazione una massima che credo giusta.

Allorquando un cittadino dispone della cosa sua in quei limiti, che sono bensì dalla legge regolati, perchè la legge regola tutto, ma che hanno radice nei diritti naturali, in quelli che si dicevano del diritto delle genti, questo cittadino acquista per sè, per la intangibilità del rapporto che si produce dal suo atto, un diritto al quale non potete fare offesa senza la taccia di retroattività e di lesione delle ragioni individuali.

Ma, invece quando un cittadino esercita un diritto, ma un diritto che ha solo origine dalle facoltà straordinarie che la legge positiva abbia, in certe determinate circostanze, creduto di concedere, in questo caso, il cittadino non acquista un diritto intangibile, come quell'altro; imperocchè nello stesso modo con cui non avrebbe potuto disporre quando la legge non gli avesse fatta questa straordinaria facoltà, la legge può, quando crede dovere modificare qualsiasi facoltà, togliere di mezzo quell'ente creato, disporne ed ordinarne, anche in compenso, e contemporaneamente allo svincolo, quello che crede conforme alle nuove circostanze.

Or bene, io credo di avere dimostrato che la fondazione delle cappellanie laicali, che i diritti che ne dipendono, che i vincoli che ne derivano sono giuridicamente in faccia alle decretali diversi, solo perchè non avvi atto di erezione, ma nella sostanza, in faccia alla legge civile, non avvi distinzione. Sono sempre enti creati per sua concessione, ritirata la quale, i beni cadono fra quelli di cui si può ordinare altra destinazione, e che per conseguenza eziandio i beni che sono dotazioni di queste cappellanie laicali non possono sfuggire alle disposizioni della legge.

Ma, o signori, a che andiamo cercando delle ragioni? Non vi ho già accennato che nelle Marche e nell'Umbria le cappellanie laicali sono state colpite?

Male, si dice; ed io ho dimostrato che quei legislatori non fecero punto male, e che hanno anzi osservato, e

reso esatto omaggio a quei principii che reggono la materia.

Ma vorrete voi che in questa materia, la quale venne dichiarata da tutti di così importante e vitale interesse per le conseguenze nell'applicazione, vi siano provincie d'Italia in cui questo diritto sia dichiarato, e che ve ne siano delle altre in cui si debba negare?

Noi abbiamo creduto che questa disparità, la quale non trova nessun fondamento di ragione, dovesse scomparire, salvo però ad adottare temperamenti diversi in ordine ai beni che non ne sono oggetto.

Un argomento che viene in acconcio anche pei *legati pii*, discende poi (e questo sia a dimostrazione e conferma de' principii che ho accennato) da un disposto di un articolo del Codice civile italiano.

L'articolo 833 dichiara *nulle* tutte le disposizioni tendenti ad istituire od a dotare *benefizi semplici, cappellanie laicali, od altre simili fondazioni*: tanto è vero adunque che le cappellanie laicali si trovano nel novero di quelle istituzioni che più non sono conformi all'indole dei tempi, che già il Codice civile ebbe a proscriberne la continuazione. Si tratta adunque di parificare il passato a quello che è presentemente legge di tutto il regno.

Se non che questa medesima disposizione ci pose in avvertenza che, sebbene i *legati pii* fossero stati indistintamente soppressi e nell'Umbria e nelle Marche e nel Napoletano, pur tuttavia potesse introdursi una distinzione, inquantochè non tutti i *legati pii* sono enti riconosciuti, ed aventi personalità distinta, in modo che per conseguenza male se ne potesse decretare l'abolizione, allorquando non avessero questa personalità in modo alcuno conseguita.

Noi quindi vi proporremo una modificazione, in forza della quale sarà questa parte della legge coordinata in guisa a colpire i *legati pii* ogni qualvolta abbiano carattere di fondazione, ma a lasciarli come si trovano, qualora si riducano a semplici legati di messe o di altre simili prestazioni.

Mi resta per ultimo a parlare delle confraternite.

Le confraternite vennero difese soprattutto dall'onorevole Pisanelli, il quale si lagnava che la legge civile non volesse più concedere alle popolazioni questo sollievo, anzi mi pare che abbia detto sollazzo dei cittadini, del potersi radunare, del poter offrire preghiere, del potersi applicare a quelle funzioni mezzo chiesastiche che si sogliono da queste consorterie praticare.

Ma l'onorevole nostro collega non ha avvertito che cosa ben differente è il non riconoscere le confraternite quali corpi morali, quali collegi aventi una personalità civile distinta, altro è il riconoscere e lo ammettere la libertà di associazione la quale non solo è garantita dall'articolo 32 dello Statuto, ma in questa parte sarebbe conforme anche a tutte le pratiche e consuetudini a questo riguardo invalse. E tanto più ci accostiamo all'opinione del volere colpire queste con-

fraternite, imperocchè o desse hanno il carattere di opere pie, e noi le vogliamo conservate; ovvero non hanno per solo scopo pratiche religiose, ed in allora sarà lecito ai cittadini di riunirsi per questo scopo, purchè non pretendano che l'associazione possa avere carattere ed esistenza di personalità civile. Ma siccome la dotazione di questi enti avrebbe avuto uno scopo di religione e di culto, non vi era motivo di venirli a riservare allorquando tutti gli altri vennero soppressi.

Qui cade in acconcio, per finire questa parte del mio discorso, di ricordare che male, a nostro avviso, si censurava quella parte della relazione in cui è detto che i beni ecclesiastici siano *in parte* dovuti a ciò che l'egoismo e le passioni abbiano accumulato di *soverchio*, quasi che noi avessimo voluto calunniare la pietà dei nostri maggiori i quali dotarono enti ecclesiastici. I nostri oppositori non avvertirono che noi, attenendoci dal qualificare in qualunque modo quella che essi dicono pietà dei maggiori, abbiamo soltanto voluto detrarre quanto di *soverchio* vi avessero la cupidigia e le passioni accumulato: la cupidigia di coloro i quali in tanti modi, non sempre legittimi e leali, acquistavano redditi soverchi alle manimorte; le passioni di coloro i quali o nell'atto in cui stavano per abbandonare questa misera vita facevano facile abbandono dei loro averi a chi ne faceva domanda in nome di una redenzione da essi aspettata, ovvero credessero rimediarsi, con oblazioni di culto, al male da essi operato.

L'abuso adunque è quello che noi abbiamo voluto colpire, l'*eccessivo* è quello che noi abbiamo voluto troncicare, non incriminare e censurare quello che i nostri maggiori abbiano potuto fare con intendimenti religiosi. E a questo riguardo io potrei eziandio dolermi che siano state tanto ostinate le censure che perfino sonosi volute rivolgere a travisare una delle parole della relazione, notando con un *sic* che si fosse detto *antenati della nazione*; poichè, fatta astrazione dallo spostamento delle parole, abbiamo detto che la *nazione* ha diritto a ciò che gli *antenati* hanno accumulato; abbiamo, con troppa evidenza, detto della generazione presente, la quale ha per certo come antenati coloro che l'hanno in questa carriera mortale preceduta.

Signori, mi duole che lo zelo forse soverchio dell'avervi voluto dimostrare i fondamenti di questa nostra parte della proposta abbia potuto stancare la vostra attenzione, ma io avrei creduto di mancare al debito mio, qualora queste parole, comunque incomposte, non si fossero pronunziate; non si sarebbe mancato di dire che noi non abbiamo avuto coraggio di dire le ragioni della nostra proposta.

A costoro noi avremmo potuto rispondere colla nostra relazione, ed avremmo potuto dire che, non solo alla prima parte, in cui si enunciava il principio, avrebbero dovuto riferirsi, ma eziandio a quella in cui

si spiegavano minutamente le nostre proposte. Non potranno censurarci al certo d'aver voluto, in questa tornata, abusando per avventura dell'attenzione vostra, dare ampio svolgimento alle nostre considerazioni; svolgimento il quale, del resto, non sarà nemmeno intieramente perduto; mentre le ragioni che vi abbiamo esposte non avranno più bisogno d'essere ripetute, ma solo confermate quando saremo alla discussione degli articoli. E speriamo, sia pur detto per parte nostra, che piacerà alla Camera di adottare un metodo di discussione che ci permetta di portare le nostre deliberazioni sino al termine; e che, per conseguenza, ben dimostrate e stabilite le massime ed i principii direttivi colla loro applicazione, potrà la Camera, udita l'una e l'altra parte, sentenziare, senza che si perda inutilmente un tempo prezioso, con pericolo di non poter votare la legge.

Fatta questa digressione, io cercherò di risparmiarvi molte delle dimostrazioni che avrei voluto soggiungere, le quali riteneva per le più essenziali; ma cercherò di venire, senz'altro, alla spiegazione del modo con cui, pei beni così rivendicati e raccolti, si dovesse provvedere.

Se non che il pensiero dei beni così rivendicati e raccolti mi fa avvertito che una censura ci venne fatta soprattutto dall'onorevole Berti, quando si disse che noi vogliamo *incamerare* i beni che appartengono agli enti ecclesiastici. Noi non ci spaventeremmo nè punto nè poco della parola, ma abbiamo creduto in questa parte di serbare anche la terminologia che era stata adottata nelle leggi anteriori, e soprattutto in quella del 7 luglio 1866. Noi non avremmo esitato a dichiarare e dichiariamo che la nazione, allorquando statuisce intorno alla proprietà dei beni che non alla Chiesa, ma ai singoli enti ecclesiastici appartengono, dispone del patrimonio comune, del patrimonio della nazione, alla quale ricadono di necessità i beni posseduti dagli enti morali soppressi, ma noi non cercheremo ora di rendervi ragione di definizioni astratte, vogliamo venire al concreto. Leggete la legge del 7 luglio 1866, e specialmente l'articolo 11 e vedrete tracciate le dichiarazioni le più precise.

I beni delle corporazioni religiose regolari sopresse sono devoluti al demanio, i beni degli altri enti ecclesiastici sarebbero soggetti a conversione; ma siccome assoggettare a conversione vuol dire trasferire la proprietà e sostituirla altra cosa, una rendita sul debito pubblico, egli è troppo evidente che si trattava di una vera ed effettiva devoluzione al demanio, e che noi, proponendo soppressioni, non facciamo che attenerci strettamente e rigorosamente alla terminologia della legge 7 luglio 1866. Era tanto più necessaria questa dichiarazione che segna uno degli argomenti nei quali non fu unanime la Commissione, difetto d'unanimità del quale si vedono le traccie nelle varie proposte che dai loro autori ven-

gono quali emendamenti rassegnate alle vostre deliberazioni.

La Commissione fu però unanime nel credere che, in diritto, i beni fossero dello Stato e della nazione, che la nazione ne fosse e se ne dovesse dichiarare la vera ed assoluta proprietaria; solo da alcuni si voleva si trapassassero ai comuni, ma tutti vedevano la necessità di dichiarare il trapasso dei beni all'elemento laico, perchè questa trasformazione fosse assoluta ed irrevocabile, e per conseguenza gli acquirenti di questi beni venissero ad acquistare direttamente il dominio con tutte le prerogative, tutte le sicurezze che sussistono a tutela di siffatti acquisti, e non dovesse più scorgersi la traccia della provenienza di questi beni medesimi. Le traccie che rimanessero non sarebbero più che una notizia storica, ma, in diritto, ed in fatto questi beni sarebbero proprietà dello Stato, dallo Stato venduti, dallo Stato con tutte le sue garantigie alienati, dallo Stato per suo beneficio, in limite della necessità, disposti.

Ripeto che la maggioranza della Commissione non ha potuto acconciarsi all'opinione di quegli onorevoli colleghi i quali, in conformità eziandio dei voti di altri, ed anche di petizioni, avrebbero desiderato che i beni si devolvessero ai comuni. Noi non l'abbiamo creduto per molteplici ragioni che vi vennero esposte, le quali, non essendo state ancora combattute, io mi limiterò per ora a ricordare; solo ho voluto riaffermare le idee della Commissione per rispondere ad una delle obiezioni che venne posta in campo, e per provare che effettivamente noi non abbiamo indietreggiato davanti ad alcun principio; gli abbiamo tutti riconosciuti e ne proponiamo rigorosamente tutta l'applicazione.

Stabilito il modo di trasmissione, e trovatici di fronte a questi beni di enti soppressi, o prodotto della conversione operatane per quelli non soppressi, ci dobbiamo domandare se lo Stato aveva diritto di prelevarne una parte, e da quale titolo di tassa.

Noi abbiamo creduto che fosse una conseguenza ineluttabile dei principii che ci avevano guidati, e che vi ho dimostrato, e siccome sarebbe stato lecito allo Stato, allorquando avesse creduto che le dotazioni dei beni ecclesiastici fossero assolutamente superflue, inutili e nocive, di versarle interamente a suo beneficio, ad esempio di altre nazioni cattoliche, le quali ci precedettero in questo cammino, così a tanta maggior ragione si credette lecito e conveniente che una parte si prelevasse, e questa parte si prelevasse a cui noi abbiamo applicato il titolo, la qualificazione e la dimostrazione di *soverchia*. Quando poi ci siamo posti a determinare la quantità di questo prelevo mancarono tutti quei precisi sussidi ed elementi che sarebbersi potuti desiderare.

In quest'argomento tuttavia, benchè spinti da tante ragioni, che voi ben conoscete ed apprezzate, noi abbiamo posto ogni studio, e crediamo che, per quanto

sia dato nella condizione in cui versavamo, confidiamo di non esserci allontanati punto, nè dal vero, nè dal possibile, riteendo come il prelevo del 30 per cento rispondesse a quei limiti, a quei riguardi di giustizia che abbiamo avanti accennati come nostre guide costanti.

Il progetto del ministro portava, come ricordate, il solo 25 per cento, metteva però un'eccezione, che, qualora non si fossero potuti raggiungere i 600 milioni, si sarebbe proceduto ad un nuovo ritassamento degli stessi enti non soppressi, per modo che gli enti che si volevano in apparenza conservare, avrebbero avuto sopra di essi questo stato d'incertezza da non potere mai sapere quale fosse la loro condizione.

Infatti si sarebbe dovuto vedere quale fosse il prodotto del prelevo del 25 per cento, procedere, consumare tutte le pratiche di accertamento, e queste compiutamente esaurite (poichè si trattava di quote esattamente proporzionali), vedere e studiare quale potesse essere l'effetto, quale la misura del ritassamento per compiere lo incasso di 600 milioni. Noi abbiamo creduto di battere una via del tutto diversa. Il disammortamento dei beni immobili era nei voti di tutti, nessuno venne a contrastarlo; con piacere abbiamo veduto che in questa Camera nessuno si farà a direttamente negarne i vantaggi. Anzi v'ha chi la vorrebbe spingere a tutta la possidenza di tutti i corpi morali, municipi, opere pie, ecc. Per me, in particolare, non sarei così facile a consentire di cambiare tutti i vantaggi della stabilità con quelli che si vorrebbero procurare colla riduzione in capitali.

Checchè ne sia, adottato il disammortamento, su che cosa si doveva portare? Evidentemente su quello che si voleva svincolare sul fondo *immobiliare*. Il fondo immobiliare è quello su cui si porta specialmente l'operazione del disammortamento, in modo che quel 30 per cento si potesse ricavare e duplicare sopra lo stesso. L'asse mobiliare rimarrebbe per tal modo pressochè nella condizione di fatto attuale.

Intanto, siccome dai calcoli che in modo approssimativo si potevano a questo riguardo istituire, si veniva ad avere al certo un 90 milioni di rendita tra immobili e mobili, scorgesi che, togliendo il 30 per cento e così 27 milioni, sarebbero restati ancora 63 milioni di rendita per dotazione del clero, sufficienti a tutte quelle esigenze, a tutte quelle eventualità che per avventura si potessero presentare. E siccome da questi calcoli apparirebbe eziandio che il 30 per cento si avvicinasse eziandio a quella somma di 600 milioni che, non sappiamo per quale ispirazione, venne sempre a librarsi in aria ogniquaivolta, sebbene in tempi diversi, e sopra valori anche essi così varianti, si venne a trattare di una tassa sopra l'ente ecclesiastico, noi abbiamo creduto che questa somma fosse precisamente quella che, a malgrado del difetto già lamentato, potesse eziandio servirci di norma, di regola, di ragguaglio e di misura per questa medesima sovratassa.

Io credo di avervi discorso abbastanza della prima parte; vengo alla seconda. In questa seconda sarò, non ne dubitate, brevissimo.

Sarò brevissimo per una prima ragione, perchè il fondamento essenziale della nostra proposta consiste tutto sopra un problema la cui soluzione noi non possiamo che risolvere incidentalmente, vogliamo dire quello del ritiro del corso forzato dei biglietti della Banca Nazionale. Non vi dispiaccia di ricordare che, allorquando nel giorno 9 maggio l'onorevole ministro delle finanze ci faceva la sua esposizione finanziaria, nel tracciarvi il quadro del suo sistema, faceva balenare meglio che agli occhi vostri, agli occhi di tutta quella parte della nazione, che misura il possibile dai suoi desiderii, il proposito di far cessare questo che egli dipingeva, ed è effettivamente sotto molti rapporti un flagello, più vivamente sentito, atteso il loro gran numero e frequenza, dalle piccole contrattazioni. Ma quale fosse il modo con cui vi si volesse giungere, quali fossero i mezzi coi quali vi si potesse far fronte, non si ebbero nè in allora, nè poi troppi ragguagli. Questi ragguagli si aspettavano a miglior tempo; infatti nel giorno 11 giugno l'onorevole ministro delle finanze si presentava al cospetto vostro e deponeva sul banco della Presidenza due progetti di legge, l'uno dei quali per il ritiro del corso forzato dei biglietti.

La vostra Commissione non aveva in quel giorno ancora spinto le sue deliberazioni sopra questo importante argomento: ma quando, risolte le altre questioni economiche e religiose, si trovò di fronte a questo gravissimo problema, quale fu la sua prima sollecitudine? Non poteva essere altra che quella di rintracciare avidamente nel progetto dell'onorevole ministro proponente tutti quegli schiarimenti, tutti quei sussidi che avessero potuto illuminare le sue deliberazioni. E se ho a dirvi il vero, nel mio particolare, allorquando udii che l'onorevole nostro collega Ferrara chiedeva la parola per vari fatti personali, io stimai che egli volesse soprattutto darci quelle nozioni, quei ragguagli che ci erano fino allora mancati; poichè, ve lo abbiamo detto nella relazione, ve lo ripetiamo, ed è necessario che ben si sappia, giacchè noi constatiamo i fatti e tocca poi alla Camera il giudicarli, poichè, dico, l'11 giugno 1867 l'illustre personaggio che allora teneva il portafoglio delle finanze, non deponeva sul tavolo della Presidenza che un breve articolo il quale era concepito così:

« Il Governo del Re è autorizzato a ritirare il corso forzato dei biglietti nel termine, ecc. »

In qual posizione si sia trovata la vostra Commissione è più facile l'immaginarlo che il descriverlo, poichè si trovava frustrata appunto di quella luce che a lei bisognava e senza speranza di poterla ricevere, d'onde unicamente avrebbe potuto aspettarsela.

In tale condizione, abbandonata alla sola sua convin-

zione, che cosa volete? La Commissione fu unanime nel ritenere che se era un flagello il corso forzato dei biglietti, era un flagello maggiore il far nascere così facile la lusinga di vederlo cessare, quando non si aveva nessuno di quegli indizi, non si aveva nessuna certezza di quei mezzi, che la esperienza dimostra doversi avere per giungere a compiere questo desiderio.

All'onorevole Alessandro Rossi, il sappiamo, parve altrimenti; ma, anche rileggendo le sue parole, non abbiamo potuto impararvi altro fuorchè il sospetto che egli confonda la causa cogli effetti, i fini coi mezzi, i desiderii colle possibilità. Egli ha fiducia, e noi lo rispettiamo, che il beneficio ai piccoli operai di riscuotere il loro salario in metallo anzichè in carta, dipendesse dal precetto onnipotente di una legge, o di un decreto, cui darebbe anche la virtù di cambiare le leggi economiche.

E che questo desiderio fosse pure stato nella Commissione, sebbene non conoscesse ancora queste nuove considerazioni del suo onorevole collega, ripeto, essere facile l'immaginarsi. Ma, allorquando essa vide che il ministro non aveva a sostegno, e dimostrazione della sua proposta addotto neppure un fatto, neppure una spiegazione, e vide che tutto si riduceva a brevissime parole, che preannunziavano quello che legislativamente la Camera avrebbe dovuto sanzionare, in allora si trovò in una perplessità insuperabile. A farne maggiore la incertezza si aggiungevano considerazioni e riguardi di convenienza.

La Commissione aveva ricevuto negli ultimi giorni di maggio e nei primi di giugno il mandato di esaminare la legge dell'asse ecclesiastico. Quando riceveva codesto mandato non era ancora neppure fatto cenno della presentazione di quel progetto di legge, presentazione che, come ripeto, ebbe luogo nella tornata dell'11 giugno. Come avrebbe potuto la Commissione nominata per l'asse ecclesiastico occuparsi di un argomento, comunque, suppongasi pure, attinente al suo, se non se assorbendo quello che avrebbe dovuto fare la futura Commissione che sarebbe stata dagli uffici eletta, quando avessero dovuto esaminare e discutere quello speciale progetto di legge.

Le perplessità, ripeto, furono insuperabili: la Commissione dovette condursi coi lumi suoi propri. Ed allorquando gli onorevoli miei colleghi, i quali sono in questa materia molto più periti di me (ed io non lo sono punto punto), verranno a spiegarvi le loro ragioni, allorquando permetterete, come spero, all'onorevole Seismit-Doda di soddisfare al desiderio legittimo, che la Commissione ebbe a riconoscere in lui, di esporvi le sue ragioni sull'argomento speciale delle operazioni finanziarie, allora vedrete maggiormente dilucidata e spiegata la materia e quegli argomenti che io mi sono studiato di esporvi in modo sommario nella relazione che vi venne distribuita. Ma aggiungerò fin d'ora che, allorquando si trattasse di togliere il corso

forzoso dei biglietti, è unanime dettato di dottrina e di esperienza che quei temperamenti di equità e di transizione che furono oggetto di motteggi più o meno legittimi, sono assolutamente necessari, e se qualcheduno crede di potere insegnare ad una Camera italiana unicamente pel dettato e sotto l'impero di una imperfetta e limitata *pratica*, se si pretendesse che debbano non solo cedere il campo, ma neppure osare di palesarsi le teoriche le più sicure, i *principii* i più conosciuti di politica, di economia, e le leggi che governano questa materia, egli s'inganna a partito; la *pratica* non illuminata dai principii, non illuminata da dottrine, è come il cieco dell'Evangelo, il quale conduce un cieco, ed ambedue finiscono per cadere nella fossa. (*Bene!*)

Noi partiamo adunque da questa ipotesi, o signori, ipotesi che, quando verrà degnamente combattuta, come dobbiamo per avventura aspettarci dalle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, sarà da noi diligentemente esaminata, illustrata, e fatta oggetto di nuove nostre osservazioni. Intanto noi che abbiamo perfetta e profonda convinzione che le cause, le quali abbiano potuto indurre la decretazione del corso forzato dei biglietti (noi non le giudichiamo, le indichiamo), non abbiano potuto ancora scomparire; ma che l'effetto loro, quand'anche fosse stato meno legittimo, l'introduzione non rimane pur sempre insuperabile, saremmo tuttavia disposti a modificare ed a coordinare le nostre opinioni a quelle che riceveranno documento ed illustrazione per mezzo della discussione in questa Camera.

Ma ritenendo che non si possa immediatamente o non siavi urgenza (in qual gradazione di opinioni vi prego di portare la vostra attenzione), non vi sia urgenza d'immediatamente procedere al ritiro del corso forzato dei biglietti della Banca Nazionale, noi abbiamo creduto, e ci confortiamo tanto più di essere bene fermi nel credere, che non occorran tutti i 400 milioni, dacchè l'onorevole presidente del Consiglio, come reggente il dicastero delle finanze, vi enunciava nelle sue dichiarazioni che, per far fronte al disavanzo, non tanto del 1867 quanto dell'esercizio del 1868, occorressero da 350 a 400 milioni. Il quale argomento ci porge occasione a dichiararvi che il progetto che noi abbiamo presentato per formare la somma che noi vi proponiamo, limitata a 400 milioni, è quello migliore che ci venne suggerito da tutte le innumerevoli e svariate combinazioni che furono e dovettero essere esaminate dalla Commissione, senza che nella sua definitiva adozione vi si trovassero talmente irrevocabili le opinioni e le convinzioni, che un miglioramento capitalissimo non potesse a questo riguardo introdursi. Ed era ed è tanto più conforme al nostro mandato che noi vi portiamo questa modesta opinione, poichè la nostra opinione su quest'argomento è principalmente fondata sopra ipotesi le quali aspettano dimostrazione e schia-

rimento dalla discussione che verrà a farsi in questa Camera. Il progetto nostro venne censurato anche (e su questo punto vorremmo, od almeno io vorrei che fosse specialmente fermata l'attenzione della Camera), venne censurato in quanto che ci si disse da vari lati della Camera, che comunque avessimo potuto dimostrarci convinti della condizione delle nostre finanze, pure non provvedevamo in quel modo efficace e sicuro che sarebbe necessario. E ci venne fatta perfino recriminazione del non avere confermata coi nostri voti una convenzione che vi abbiamo dimostrato essere assolutamente contraria agli interessi della nazione. Signori, è questo il modo di far pesare su coloro che per mandato vostro hanno dovuto studiare, e vengono a proporvi un progetto, perchè sia tema e materia delle vostre deliberazioni, la responsabilità di un'operazione, la quale dipende da tante eventualità, e che presenta un'incertezza tale, che a nessuno è dato di fare preventivamente risolvere! Di un'operazione, inoltre, il cui esito dipende soprattutto, dalla mano esperta in cui sarà per cadere, dalla prudenza con cui verranno adoperate le facoltà che sarete per concedere.

Noi respingiamo codesta responsabilità, noi Commissione parlamentare, che, astretta dalla necessità, è obbligata a portare a questa Camera una soluzione di un così arduo problema.

Si andò tant'oltre che si fece censura alla vostra Commissione di non aver udito, di non aver voluto udire le proposte che le si facevano. Ed è a voi che, custodi della libertà, sapete come prima sua condizione sia la separazione dei poteri, ed è a questa Camera che si può dire impunemente che, una Commissione parlamentare sia censurabile, perchè abbia ricusato di dare ascolto alle profferte che le venivano fatte direttamente, da tanti che la bersagliavano con ogni genere di progetti! E non tanto fummo noi amareggiati da una censura, là dove ci aspettavamo doverne venir lodi da quanti vi sono zelanti delle istituzioni parlamentari, quanto fummo colpiti dallo spettacolo di quelli fra i nostri colleghi che sembrarono darvi ascolto e quasi accogliimento con una ilarità, troppo contraria a quella gravità che si conveniva all'opera, non diremo tanto di noi, quanto di voi stessi da cui partiva il nostro emendamento.

Io mi proponeva in principio di essere breve, di procedere calmo, e pacato; non vorrei essermi allontanato di troppo dal mio proposito; non mi pento però di averlo fatto in quanto fosse necessario di vindicare la dignità di questa solenne discussione.

Non voglio più oltre intrattenervi, ma prima di finire debbo adempiere a due obblighi che m'incombono come relatore, e me ne sdebiterò tra pochi istanti.

(Riposo).

Fra gli obblighi del relatore, vi è quello di rendervi conto delle petizioni riferentisi all'oggetto della presente legge.

Molte sono le petizioni che ci vennero comunicate come Commissione di questa legge; sarebbe troppo lungo e superfluo rendervi un conto circostanziato di caduna. Invero potremmo sbrigarci di molte, e specialmente delle più numerose, come sarò per dirvi, perchè non certificate secondo il nostro regolamento; ma sorpassando, in materia che riguarda cosa di tale e tanto interesse, ad ogni questione di forma, io verrò indicandovi che al n° 3456 un prete albanese si lagna del modo con cui sia stata fatta la presa di possesso del convento di San Francesco d'Assisi di Castelnuovo in Sicilia, cosa questa che non apparteneva punto alla nostra legge, e che d'altronde rientra nel limite dell'esecuzione della legge 7 luglio 1866.

Al numero 3457, e successivamente al numero 11,606, alcuni frati domenicani di Mussomeli in Sicilia fanno istanza perchè venga loro esteso il beneficio dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866. Se hanno ragioni si rivolgano ai tribunali, se non ne hanno non vengano a rintracciarne alla Camera.

Al numero 11,587 il signor Sabbatini Vitaliano espone un progetto di legge: esso è fondato sul principio dello abbandono ai comuni delle proprietà ecclesiastiche, principio che noi vi abbiamo esposto come quello che serve principalmente di base al progetto dell'onorevole nostro collega Alvisi, e verrà quindi in occasione del medesimo discusso.

Al numero 11,458 alcuni cappuccini di Basilicata fanno anch'essi domanda per una pensione; e le stesse considerazioni che ai numeri 11,566 e 11,657 occorrono per questa petizione.

L'associazione politica di Milano porge una petizione a cui sta unito un progetto di legge: respinge la convenzione Erlanger e ne dimostra gli errori e gl'inconvenienti, vorrebbe che tutto s'indemiasse quanto spetta al clero, e che sopra il prodotto di questo fondo si ricavasse la somma dei 600 milioni, mediante un congegno, il quale può presentare ed ha effettivamente molti pregi, ma che in sostanza riproduce una delle tante forme con cui stanno moltissimi dei progetti rassegnati non regolarmente per mezzo di petizioni, di cui abbiamo fatto onorevole cenno nella relazione.

Il prevosto di Sampeyre (Cuneo), Raimondo Garneri, presenta alcune osservazioni contro l'articolo 3 del progetto Ferrara le quali sarebbero giuste, ma non è più caso di esaminare perchè non trovano più riscontro nel progetto della Commissione.

Il Consiglio comunale di Avellino al numero 11,603 fa una petizione contro il progetto Scialoja-Borgatti, della quale ora resta inutile l'occuparci.

Il cavaliere Maurizio Beria, di Argenta, al numero 11,605 propone una domanda speciale per una dispensazione in favore di quei patroni i quali hanno una pensione sopra i benefici semplici di loro patronato.

Esso vorrebbe una dichiarazione che conservasse queste pensioni.

Pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves, il quale contrassegnava questa petizione, tenda effettivamente a questo scopo e lo esamineremo a suo tempo.

Il signor Luigi De Marnis presentava un suo progetto al numero 11,671 in cui sostiene le stesse idee che vi ho già sopra enunciate riguardo il progetto Sabbatini, con quelle molte modificazioni che rispondono alla varietà delle idee che ciascuno pone innanzi.

Alcuni sacerdoti di Popoli negli Abruzzi parlano di alcuni soprusi a cui essi sarebbero stati sottoposti per la provvista ad una chiesa ricettizia. Essi si lagnano di essere stati perseguitati per la loro condotta politica. Non sembra che la Camera debba intromettersi nelle ragioni che possono competere a coloro che hanno diritto di partecipare, od a coloro che vogliono escludere tale partecipazione.

Rimangono ancora i numeri 11,717-732-739-740-751; sono sessant'otto petizioni, tutte della diocesi di Ivrea, portano in totale il numero di 4703 firme. Queste petizioni, tutte dello stesso tenore, a stampa, muovono gravi lagnanze contro la proposta della Commissione. Veramente noi saremmo cattivi patrocinatori o giudici parziali, perchè si tratterebbe nientemeno che di non ammettere pur una delle idee che servono di base alla nostra proposta.

Ma la Commissione ha fatto astrazione da questo amor proprio paterno e si è fatta ad esaminare quale ne fosse la portata. I reclami ivi raccolti e ripetuti sono nella sostanza fondati sull'intangibilità delle istituzioni chiesastiche, come garantite dall'articolo 1 dello Statuto.

Noi non siamo disposti a riconoscere l'applicazione ed estensione di quell'articolo per le ragioni che abbiamo avuto occasione di dichiararvi. Del resto ci duole di vedere il concordarsi ed il moltiplicarsi di petizioni così numerose e conformi in un solo punto dello Stato, quasi che vi si pretendesse di farsi più caldi interpreti di quei sentimenti che debbono essere, e sono in fatto, comuni a tutti i fedeli.

Le ragioni che si espongono non sono tali da rimuovere la Commissione dalle sue proposte. Queste sono le considerazioni per le quali, in riassunto, noi vi proponiamo di passare all'ordine del giorno sopra tutte queste petizioni.

L'ultimo argomento (e su questo sarò brevissimo), del quale io debbo parlare, è quello dell'*ordine del giorno* formulato e proposto dalla Commissione.

Esso ha due parti: una rappresenta il voto della maggioranza, 5 contro 4; l'altra rappresenta il voto unanime di tutti i commissari. È voto di semplice maggioranza quello per cui si propone che non si debba dal Governo del Re fare uso della facoltà che si tratta di concedergli colla presente legge, salvo

quando siano votate leggi d'imposta tali per cui si provveda all'assestamento finanziario con la nuova imposta di 80 milioni almeno.

La maggioranza della vostra Commissione si crede tanto più avvalorata nel sostenere il suo ordine del giorno, dopo le parole dette dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, il quale si dimostrava disposto ad accettarlo quando vi fosse una condizione la quale non dipende interamente dal Governo, sibbene dal mantenersi riunito il Parlamento.

La maggioranza insiste anche perchè, avvalorata dalla considerazione di quel bisogno che il presidente del Consiglio avrebbe implicitamente ammesso ed enunciato, del bisogno, cioè, di assestare il credito finanziario per mezzo di una votazione di leggi d'imposte.

La minoranza della Commissione non credette di associarsi a questa parte dell'ordine del giorno, appunto per le ragioni che l'indussero a concorrere nell'altra parte, imperocchè questa minoranza credeva bensì che le imposte potrebbero fino ad un certo punto provvedere al miglior assetto delle finanze, ma richiedersi altresì e molto più ancora che vengano coordinate con altre misure, e specialmente colla legge di contabilità e colla legge di riscossione delle imposte; mentre è a tutti noto che l'imponibilità ha un confine, oltre il quale non si può aggravare un ramo di entrata, senza pericolo di vederne diminuito un altro, ovvero la produzione medesima. Essa ritiene insomma che l'espansibilità delle imposte trova un confine in certe condizioni particolari. Ma siccome in questa minoranza stanno gli onorevoli Alvisi e Seismit-Doda, i quali sostengono sull'operazione finanziaria un sistema loro particolare, meritevole dell'attenzione della Camera, e siccome io che non concorro nella loro opinione non mi attento di riferire i loro argomenti, io me ne asterrò, essendo certo di non poter neppure di lontano eguagliare quell'efficacia, quell'abbondanza di dimostrazioni che scaturirà dalle loro parole, che spero vorrà la Camera essere tanto benigna di udire dalla bocca loro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alfieri propone il seguente ordine de giorno:

« La Camera,

« Confidando che il Governo presenterà all'aprirsi della prossima Sessione del Parlamento un progetto di legge che riconosca la completa libertà ed eguaglianza delle opinioni religiose e dei culti innanzi al potere civile e politico, ed applichi in tutto e per tutto il diritto comune degli enti morali e delle opere pie ai singoli istituti aventi carattere religioso, pigliando a norma la legislazione vigente sulla materia negli Stati Uniti d'America;

« Risoluta a provvedere senza dilazione ai bisogni urgenti della finanza,

« Rinvia alla Commissione tanto gli articoli della

sua proposta quanto quelli dei contro-progetti e gli emendamenti presentati dai singoli deputati, unicamente per ciò che mirino a procurare:

« 1° La conversione delle proprietà stabili degli enti morali, in rendita mobiliare;

« 2° Un sussidio alle finanze sino a concorrenza di 600 milioni in cinque anni;

« 3° Il mezzo di soddisfare alle pensioni, alle spese del culto ed altri carichi dipendenti dalla legge 7 luglio 1866;

« 4° Il ritiro del corso forzoso della carta-moneta entro un anno.

« E tutto ciò mediante operazioni sui fondi di proprietà di istituti aventi carattere religioso;

« Incarica la Commissione stessa di riferirgliene nel più breve termine; ed, ove sia il caso, di proporle un nuovo progetto diretto esclusivamente a raggiungere gli scopi predetti;

« E passa all'ordine del giorno. »

**ASPRONI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Io le concederei la parola, ma osservo che la Camera ha chiusa la discussione.

**ASPRONI.** Unicamente sull'ordine della votazione.

Io credo che, prima di procedere oltre, bisogna mettere alla votazione il controprogetto che io ho proposto, perchè è l'antitesi del progetto della Commissione, quello che concreta precisamente le idee che l'onorevole Alfieri ha messe innanzi.

**ALFIERI.** Domando la parola.

**ASPRONI.** Io non m'illudo sull'esito che avrà il mio controprogetto, ma ad ogni modo io non desisto dal volere che la Camera si pronuncii. Sarà un'illusione la mia, ma io prevedo e credo che questa sarà la legge che il Parlamento dovrà decretare col tempo e fra pochi anni. Or bene, io insisto a che questo mio schema sia messo a partito, anche per riguardo a parecchi generosi ed onorevoli colleghi che mi hanno onorato della loro adesione, di che io li ringrazio, e tanto più che la loro adesione parte da intimo convincimento ed è stata spontanea, data da loro senza che io l'abbia sollecitata.

Questa votazione poi deve precedere per logica necessità, poichè, dato il caso che quel progetto fosse adottato, caso che sarà difficile, ma possibile, allora l'ordine della discussione sarebbe cambiato. Quindi è una questione di sua natura, ed esattamente pregiudiziale.

Perciò io vorrei, e fo istanza che il signor presidente, prima di porre ai voti qualsiasi emendamento, metta ai voti quello che è più radicale, e che gli esclude tutti.

**ALFIERI.** Domando la parola su questa proposta.

**PRESIDENTE.** Non ho nessuna difficoltà a mettere ai voti prima di ogni altro controprogetto quello dell'onorevole e Asproni, ma prima dei controprogetti bisogna mettere a partito gli ordini del giorno.

L'onorevole Alfieri ha facoltà di parlare.

**ALFIERI.** Se la Camera avesse chiusa la discussione in modo che non fosse tolta la facoltà di svolgere gli ordini del giorno proposti, anche quando, come quello che ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza, implicano una questione sospensiva, io credo che sarebbe miglior consiglio quello di ritirare l'ordine del giorno.

Però voglio osservare all'onorevole Asproni che certamente nel mio ordine del giorno vi è una concordanza di principii fondamentali con quelli che informano il suo progetto. Ma il mio ordine del giorno era stato dettato da questo pensiero: che non fosse ora opportuno nelle strettezze di tempo in cui siamo e colla pressura direi quasi tirannica che fa alle nostre menti la necessità urgentissima finanziaria dello Stato, di toccare la questione giuridica.

Io aveva sperato di potere indurre la Camera a proclamare con un ordine del giorno il principio della larga libertà, un principio, mi sia permesso di aggiungere, che non può in nessun modo essere compreso in quelle parole troppo ripetute in questa discussione *libertà della Chiesa*, parole che a me paiono inesatte e tanto più inesatte nel senso in cui furono sinora spiegate.

**PRESIDENTE.** Onorevole Alfieri, la prego a parlare sull'ordine della votazione.

**ALFIERI.** Mi permetta...

**PRESIDENTE.** Non posso darle facoltà di parlare, perchè la Camera ha chiusa la discussione.

**ALFIERI.** Io ho udito l'onorevole Asproni fare una proposta circa la votazione del suo controprogetto in concorrenza del mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ma no, abbia pazienza...

**ALFIERI.** Ha detto che il mio ordine del giorno era identico al suo controprogetto: parmi non sia abusare della tolleranza della Camera il rispondere a quest'opinione emessa dall'onorevole Asproni.

**PRESIDENTE.** All'onorevole Asproni ho già risposto io che prima di mettere ai voti i controprogetti debbono porre a partito gli ordini del giorno. E il suo è il primo.

**ALFIERI.** Allora io ripeto la dichiarazione, che avrei desiderato mi avessero lasciato spiegare, cosicchè non potendo svolgere il mio ordine del giorno, credo sia miglior consiglio per me il ritirarlo, poichè non vorrei che il principio in esso proclamato ricevesse una sconfitta senza avere dato battaglia, e riuscisse in nessun modo pregiudicato.

**PRESIDENTE.** Dunque lo ritira.

**ALFIERI.** Lo ritiro, perchè non lo posso svolgere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Luca ha proposto un ordine del giorno in parte sospensivo...

**DE LUCA.** Lo ritiro. Io aveva presentato quest'ordine del giorno quando mancavano ancora tutti gli emendamenti, e quando la Presidenza aveva dichiarato che

occorreva un ordine del giorno in merito per potere parlare in tal senso; ma poi, venuti moltissimi emendamenti i quali verrebbero a supplire a quelle mancanze che, a mio modo di vedere, non completavano la legge proposta; ed essendo d'altronde il mio ordine del giorno diretto a subordinare alla circoscrizione delle diocesi tutte le materie che possono esserle o dipendenti o armonizzanti, come quelle dei seminari, delle giurisdizioni, della polizia ecclesiastica, de' benefici maggiori o minori, delle prebende e via dicendo, ognuno vede che, dopo le proposte che potranno esaurire pienamente la materia in esame, il mio voto motivato non ha per questa parte più ragione di essere. E per le altre parti modificanti il progetto della Commissione, potendosi avere uno sviluppo ed una applicazione nell'esame de' singoli articoli, torna pur utile rimandarne l'esame.

E da ultimo, non essendomi dato di svolgere e discutere il predetto mio voto, anzichè lasciarlo mettere a partito senza il conveniente esame, ripeto, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sangiorgi propone egli pure un ordine del giorno che è in parte sospensivo. Insiste perchè lo metta ai voti?

**SANGIORGI.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Allora ne do lettura:

« Ritenuto che lo Stato abbia il diritto indiscutibile di sciogliere gli enti morali ecclesiastici;

« Osservato che lo esercizio di questo potere, collegandosi al grave ed ampio tema dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, richiegga più largo e ponderato svolgimento;

« Considerato che, indipendentemente da tutto questo, vi ha un bisogno finanziario di un'urgenza suprema ed improrogabile, cui occorre immantinentemente di provvedere; e pel cui pronto e facile successo giova spogliarlo di ogni altra complicazione amministrativa,

« La Camera delibera:

« Sospendersi la discussione della parte politico-religiosa del progetto di legge della Commissione e degli altri controprogetti ed emendamenti che vi si riferiscono, invitando il Ministero a presentare in proposito un disegno completo di legge;

« Discutersi per ora soltanto i provvedimenti economico-finanziari proposti dalla Commissione nel ricordato progetto. »

(I deputati Guerrieri-Gonzaga e Ricciardi domandano la parola per una questione pregiudiziale.)

Prima di concedere la parola anche per una questione pregiudiziale, farò io qualche domanda all'onorevole Sangiorgi.

La sua proposta, onorevole Sangiorgi, corrisponde press'a poco a quella dell'onorevole Castiglia, che non fu accolta. Dopo quest'esperimento, io lo prego di rispondermi se insiste perchè io metta ai voti la sua proposta, ma di rispondermi semplicemente con un *sì* o un *no*, perchè la discussione è chiusa.

**SANGIORGI.** Mi permetto di osservare come il mio ordine del giorno differisca in una parte importante da quello già presentato dall'onorevole Castiglia, e ne differisca in questo: noi siamo in presenza di una doppia questione, una questione di principio e dei poteri dello Stato e una questione di attuazione di questo principio. Or bene, l'ordine del giorno Castiglia lasciava in problema tutto questo, lasciava in problema se i poteri dello Stato...

**PRESIDENTE.** Dunque ella insiste che la sua proposta sia messa ai voti.

**SANGIORGI.**...mentre io all'inverso comincio per confessare questo principio, e vengo alla parte soltanto, per ciò...

**PRESIDENTE.** Ella insiste...

**SANGIORGI.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Insistendo l'onorevole Sangiorgi nella sua proposta, domando se sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

L'onorevole Borgatti aveva proposta questa dichiarazione:

« La Camera, confermando il sistema della separazione tra Chiesa e Stato, sia nell'ordine politico e religioso, come nell'ordine giuridico, economico, amministrativo, ed in conformità del diritto comune, passa alla discussione degli articoli. »

Ma egli pure ha ritirata la sua proposta.

Gli onorevoli Macchi e De Boni hanno proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

« Considerando che a base del patto nazionale giurato da tutti stanno l'unità del paese e la libertà, e che Roma papale è l'assoluta negazione di quella e di questa;

« Non potendo riconoscere coercizione sulle coscienze, o disuguaglianze di obblighi e diritti di faccia alla legge, o privilegio qualunque per l'una o per l'altra Chiesa, per chi crede o non crede;

« Soppresses, incamerate tutte le manimorte di natura ecclesiastica e poste in vendita, ricevendone a prezzo titoli di consolidati nazionali 5 0/0, valutati 10 lire più del corso legale del giorno, in cui il pagamento si compia;

« Per cancellare poi nel bilancio ogni spesa di culto, ed attuare la piena separazione della Chiesa dallo Stato;

« I. Tolti per lo Stato 600 milioni, consegna il restante dell'asse alle provincie e ai comuni coll'obbligo di soddisfare agli oneri dichiarati dalla legge 7 luglio 1866, di sostenere le spese di culto d'accordo ai credenti, cui spetterà l'elezione del proprio clero, dal vescovo al cappellano;

« II. Rinnova il voto che Roma sia capitale d'Italia;

« III. E abolito il giuramento per tutti, proclama libero l'esercizio di qualunque culto, fin dove non turbi l'ordine pubblico. »

Insistono nella loro proposta?

**DE BONI.** Io aveva proposto quell'ordine del giorno il quale contiene una serie di misure per separare interamente lo Stato dalla Chiesa; ma non potendolo sviluppare in verun modo, nè potendo indicare la serie delle idee e delle misure per cui io sperava di sciogliere il problema, ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Siccardi propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

« Considerando che la finanza dello Stato non può riordinarsi stabilmente colla sola votazione della presente legge, se essa non sia collegata con altri provvedimenti,

« Delibera:

« Che la legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico sia susseguita immediatamente dalla votazione di leggi d'imposta che facciano entrare nelle casse dello Stato la somma di 80 milioni almeno;

« Invita

« Il Ministero a presentare sollecitamente al Parlamento le seguenti leggi:

« 1° Legge sulla contabilità dello Stato;

« 2° Legge sulla riscossione delle imposte;

« 3° Legge sulla libertà e pluralità delle Banche;

« 4° Riordinamento delle pubbliche amministrazioni sulla base di un completo decentramento amministrativo, e riforma delle attuali circoscrizioni amministrative e giudiziarie;

« E passa alla discussione degli articoli. »

Insiste l'onorevole Siccardi nella sua proposta?

**SICCARDI.** Se la Camera mi permettesse di svilupparla, certamente io insisterei, ma siccome pare che la Camera non voglia accordarmi questo favore, e nella mia proposta vi sono proposizioni, le quali hanno bisogno di essere dilucidate, mi vedo costretto a ritirarla.

**PRESIDENTE.** Come ella sa, la Camera ha chiusa la discussione.

**SICCARDI.** Se però vuol consultare la Camera...

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* L'onorevole Siccardi può tanto più facilmente ritirare la sua proposta, inquantochè in essa non si contiene che un invito al Ministero a presentare parecchi progetti di legge, ma del resto non entra nel progetto in discussione. Ora si tratta di progetti di legge dei quali il Ministero ha già dichiarato che era dispostissimo a fare la presentazione, anzi ve ne sono alcuni che furono già presentati.

Vede dunque che, quand'anche il suo ordine del giorno non venisse ammesso, certo il suo desiderio sarebbe soddisfatto.

**SICCARDI.** Dopo le parole dell'onorevole presidente del Consiglio, non ho che a prendere atto delle sue dichiarazioni, e ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Frascara ha inviato al banco della Presidenza la proposta di una deliberazione e di un invito.

La deliberazione è questa:

« 1° Il Governo del Re è autorizzato all'esercizio del bilancio del 1868, tenendo per base quello approvato per il 1867, colla condizione che sieno fatte tante economie per la somma di 30 milioni almeno, ritenendo che le economie votate per il bilancio 1867 sieno considerate come realizzate per l'intero anno. »

E l'invito è il seguente:

« 2° Il Ministero è invitato a presentare alla Camera, non più tardi del 1° novembre prossimo, i progetti di legge per il riordinamento delle imposte, e per imposte nuove, in modo che possano le casse dello Stato conseguire un maggiore introito di 100 milioni di lire. »

Ma a me pare che tanto la proposta deliberazione, quanto quest'invito siano estranei alla presente questione, che non sia questo il momento opportuno; quindi io ritengo che l'onorevole Frascara ne rimarrà persuaso e non insisterà perchè io lo metta ai voti.

**FRASCARA.** Desidererei di dare una spiegazione.

Io ho proposto quest'ordine del giorno come supplemento ad un emendamento che ho presentato per surrogare gli articoli 17, 18, 19 e 20 del progetto di legge che stiamo discutendo. A dir vero, avrei voluto che gli articoli che compongono il mio ordine del giorno facessero parte dello stesso emendamento...

**PRESIDENTE.** Questo dipenderà da lei.

**FRASCARA...** ma avendo considerato che, qualora il mio emendamento avesse avuta la fortuna di essere accettato, i due articoli, ond'è costituito il mio ordine del giorno, sarebbero stati estranei ad una legge che tratta dell'asse ecclesiastico e di un'operazione finanziaria che deve farsi su quello, io ho creduto di presentare separatamente i due articoli in un ordine del giorno, e però ho avuto la precauzione di mettere dopo l'emendamento che ho presentato un *nota bene* col quale è rimandato il lettore a leggere l'ordine del giorno che ho presentato, e con questo artificio ho creduto di potere collegare insieme emendamento e ordine del giorno.

Io, quantunque la Camera me lo permettesse, ed il presidente mi concedesse di parlare più oltre, non potrei per ora svolgere questo mio ordine del giorno senza che mi sia permesso di svolgere il mio emendamento, dal quale prende tutto il suo valore l'ordine del giorno proposto.

**LANZA GIOVANNI.** Domando la parola.

**MELLANA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Allora si riserva a parlare quando svilupperà l'emendamento.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Vorrei pregare l'onorevole Frascara di sospendere la

discussione intorno a quest'ordine del giorno, e di proporre, se crede, quello che è numero primo, come articolo di aggiunta: forse non è nemmeno la sua sede in questo progetto; ma quello che è certo si è che la materia contenuta in questo numero primo non può formare argomento di un ordine del giorno, ma è materia di legge. Infatti, che cosa è detto in questo numero primo? « Il Governo del Re è autorizzato all'esercizio del bilancio del 1868. » Questa disposizione adunque mira a dare facoltà al Governo di esercitare il bilancio del 1868. Ora non si può concedere questa facoltà se non in forza d'una legge. Non è certo con un ordine del giorno, il quale non ottiene che la sanzione di uno dei rami del Parlamento, che si può dare un simile potere al Governo.

Io quindi pregherei l'onorevole Frascara a lasciare in disparte questa discussione, e quando saremo agli articoli 17 e 18, se crede, potrà proporre un'aggiunta a quegli articoli unitamente all'altro emendamento che dice di voler proporre, e la Camera vedrà se sia il caso di discuterli allora, o rimandarli ad un'altra volta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Frascara, se ho ben inteso, lo aveva già dichiarato.

**FRASCARA.** Io aveva già dichiarato che mi riservavo di svolgere quest'ordine del giorno nell'occasione in cui mi sarebbe data la parola per svolgere il mio emendamento.

Quanto poi al dare al mio ordine del giorno la forma di un articolo di legge, io sono pronto a farlo quando che sia; ma io riteneva che, qualora la Camera approvasse quest'ordine del giorno, od almeno la prima parte di esso, sarebbe poi stato facile di passare alla presentazione di un apposito articolo di legge che io mi sarei riservato di proporre.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Mellana, ma mi pare che non v'è più ragione di discutere.

**MELLANA.** Una sola parola. Io voleva dire solamente che l'onorevole Frascara potrà svolgere i principii contenuti nel suo ordine del giorno, quando saremo venuti alla votazione del bilancio del 1867. Seguita questa votazione, sarà allora il caso di vedere se convenga fare un articolo di legge in questo senso.

**PRESIDENTE.** Gli ordini del giorno sono esauriti. Si passa alle controproposte. Si dà lettura del controprogetto dell'onorevole Asproni:

« Considerando che la religione, per meritare questo santo e venerato nome, dev'essere la più libera e completa adesione della coscienza ad un complesso di verità relative ai doveri dell'uomo verso il suo Creatore;

« Che la religione non si decreta, non s'impone, non si scrive sulle leggi come sopra una bandiera, ma s'impone da sé nel cuore di chi sinceramente e con animo divoto e puro la ricerca;

« Considerando che è erronea la dottrina della Scuola

che pretende essere la religione un ufficio governativo, una funzione di Stato, un ramo di amministrazione pubblica, e quindi materia regolamentabile;

« Che la religione è il primo, il più grande ed il più personale bisogno della creatura ragionevole, che non ha diritto di abbandonare la benchè menoma particella del suo essere interiore a verun potere politico, affinché sia libera di non obbedire che al suo Creatore;

« Considerando che la religione, innanzitutto e sopra ogni cosa, è il più sacro sentimento dell'individuo, il più geloso e inviolabile patrimonio dell'anima umana;

« Che il Governo è un parto di astrazione, un essere di ragione, un corpo politico insomma, al quale si delega l'amministrazione degli interessi generali per l'ordine sociale; e che ciascun individuo nell'esercizio dei suoi diritti naturali, nella sua personale responsabilità, ha diritto e può benissimo avere una religione a sé;

« Considerando che l'intervento dello Stato in appoggio della religione si traduce in leggi ed esigenze che non trovano corrispondenza nella realtà dei fatti, e perciò tende a tiranneggiare le coscienze;

« Che non si può applicare alla religione, di natura sua libera e spiritualissima, l'organismo politico della minorità sottomessa al giudizio ed alle leggi volute dal maggior numero;

« Considerando che la libertà è la pietra del paragone sulla quale si mette a prova sicura la verità e l'errore, e che a questa prova le sole idee vitabili resistono, l'errore soccombe;

« Che nell'ordine morale è un'ingiuria, una condanna il supporre che le idee religiose abbisognino di altro che di libertà,

« Il sottoscritto allo schema di legge sull'asse ecclesiastico contrappone i seguenti articoli che concretano i principii e le teorie che propugnò nel seno della Commissione, alla quale fa preghiera d'inserirli nella relazione:

« Art. 1. Tutti i culti religiosi sono liberi e rispettati.

« Nessuno può essere impedito di esercitare il culto che si avrà scelto, se non attenterà contro le leggi all'ordine pubblico.

« Nessuno può essere obbligato di contribuire a spese di verun culto religioso.

« Art. 2. Tutti gli enti morali ecclesiastici, o annessi a culto religioso, sono soppressi.

« Art. 3. I beni appartenenti a questi enti soppressi sono incamerati a favore dei comuni con obbligo di alienarli.

« I beni immobili saranno divisi in lotti piccoli e venduti all'asta pubblica, fissando il prezzo di catasto, di locazione e anche di stima, pagabile a rate in trenta anni, col decimo anticipato.

« Art. 4. I comuni pagano allo Stato, dall'intero asse ecclesiastico, seicento milioni in sei anni.

« Per agevolare il pagamento potranno emettere car-

telle di credito al portatore, riconosciute dallo Stato, e garantite con ipoteca speciale sui beni medesimi.

« Art. 5. I comuni pagano agli ecclesiastici attualmente in possesso di titolo beneficiario o di cappellania, un'indennità vitalizia equivalente a due terzi del reddito medio.

« Essi ecclesiastici perdono tale assegnamento, se conseguono impiego pubblico avente annesso stipendio che superi la pensione.

« Art. 6. La metà dei beni di soppressi enti patronati ritornano con proporzionati oneri temporanei in perfetta proprietà del fondatore o dei suoi eredi legittimi.

« Art. 7. Tutte le leggi concernenti materia di culto o di religione qualunque, se contrarie alla presente, sono abrogate. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lanza aveva domandato la parola.

**LANZA GIOVANNI.** Sì, sulla proposta dell'onorevole Frascara, ma ora che l'incidente è chiuso, non insisto ulteriormente per parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Frascara ha dichiarato due volte che non intendeva di aprire una discussione sulla sua proposta in questo momento, ma che si riservava all'occasione della discussione del suo emendamento.

Domando se il controprogetto del deputato Asproni è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

L'onorevole Minervini ha presentato due controprogetti...

**MINERVINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che cosa intende parlare?

**MINERVINI.** Debbo spiegare alla Camera come questi progetti sieno stati presentati, e quali sieno le ragioni che mi hanno indotto a redigerli.

Dopo la pubblicazione della legge Dumonceau, che commosse la Camera ed il paese, io solo credetti confutarla e quindi pubblicai un controprogetto e lo inviava al passato Ministero prima che fosse disciolta la Camera; lo inviai in omaggio alla Camera, e lo inviai a molti onorevoli colleghi di tutti i banchi della Camera. Presentata la legge Ferrara, che vidi essere una ripetizione mascherata della legge Dumonceau, io mi affrettai di presentare alla Camera il mio controprogetto fatto alla legge Dumonceau, perchè a capello stava esso contro il progetto ministeriale. E siccome sin dal 1864 proposi un progetto bancario per 800 milioni sopra i beni dell'asse così detto *ecclesiastico*, riproposi anche questo controprogetto finanziario, come opposto alla operazione bancaria che si augurava il Ferrara, e che ora è sfumata.

Dopo che codesti due miei controprogetti furono letti alla Camera, furono inviati alla Commissione

della liquidazione dell'asse ecclesiastico ed io li avea già dati a ciascuno degli onorevoli suoi componenti e stampati a mie spese, e non dalla stamperia della Camera.

Ora, il regolamento prescrive che il proponente un controprogetto, che immuti radicalmente la legge, deve presentarlo al banco della Presidenza, e quindi ha il diritto di svolgerlo, e solo possono parlare in merito, nella discussione generale, coloro che abbiano fatti simili controprogetti.

Io non so come l'onorevole Asproni, che non è che un proponente come me, abbia svolto il controprogetto da lui proposto, ed io ed altri che abbiamo presentato pure dei controprogetti, per fare il nostro dovere dinanzi al paese, non potessimo dire le ragioni per cui dissentivamo in parte dai principii della Commissione.

Dopo avere presentato un controprogetto, e colla coscienza di averlo studiato, vederlo come per incantesimo sfuggire all'esame della Camera, non lo trovo conforme ai diritti che competono a ciascun deputato.

Fatte queste dichiarazioni, sono agli ordini della Camera. Osservo però che era mio intendimento di accennare unicamente le idee principali per cui dissentivo in talun punto dalla Commissione; quando saremo giunti alla discussione degli articoli mi riservo di spiegare maggiormente il mio concetto. Dunque non ci sarebbe ad impiegare giorni ed ore. Rammento che Focione, dovendo concionare al popolo, fu veduto passeggiare cogitabondo: interrogato a che pensasse rispose: a sceverare dal discorso che dovrò fare al popolo le parole inutili e ridondanti. Con questo esempio, io sono uso, e lo sapete, ad essere breve e a non occuparvi giorni ed ore. Parlo per principii, quindi debbo essere breve.

Io spero che la Camera mi concederà questa facoltà che non è un favore, ma un diritto concessomi dallo Statuto e dal regolamento, e, in cima a tutti, dalla nazione, cioè dagli elettori.

**PRESIDENTE.** Domando anzitutto se la prima proposta finanziaria dell'onorevole Minervini, la quale mira a porre lo Stato in equilibrio (*Viva l'arità*) sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**LANZA GIOVANNI.** Mi pare che non sarebbe più il luogo opportuno per discutere il progetto Minervini, come quello che ha esclusiva attinenza colle cose finanziarie.

**MINERVINI.** No, no; si riferisce anche ad altro.

Io ho presentato due progetti di legge, uno riguardo alla liquidazione dell'asse ecclesiastico e l'altro relativo alla operazione bancaria sopra i beni liquidati, stimando essere due cose distinte, e che intendo dovesero separarsi e non unirsi, come fece il Ministero, e non avrebbe dovuto fare la nostra Commissione: ma di ciò a suo tempo.

Dopo avere manifestato le mie idee alla Camera

sulla posizione in cui si trova la discussione su questi progetti, non sarò io certamente che per una questione di precedenza o di diritto personale, voglia essere così ingeneroso da pretendere con rigore il mio diritto, cosa che pure potrei e non potreste senza ingiustizia negarmi. Quindi io sacrifico la mia personalità, onde non possa pregiudicare l'andamento della discussione, e dichiaro che confermo e sostengo i miei controprogetti. Io non intendo che siano messi a partito, quando non ci è dato svolgerli, e mi riservo di venire indicando i punti divergenti quando saremo mano mano alla discussione degli articoli, sviluppando allora i principii dai quali io derivo le proposte.

Fo notare poi all'onorevole presidente che, quando chiedeva se era appoggiato il progetto Minervini, diceva il progetto con cui *vuole salvare lo Stato*. Se con questa indicazione ha creduto condire la discussione con una piacevolezza...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Perdoni: il presidente non ha intenzione di scherzare sulle discussioni della Camera; egli non ha fatto che leggere le precise parole stampate nel sommario, in capo alla sua proposta.

In esso è scritto, e credo dallo stesso proponente: « Proposta finanziaria, la quale mira a porre lo Stato in equilibrio. » (*Nuova ilarità*)

Questo solo ho detto e non altro, e non ho aggiunto sillaba o frizzo del mio. (*Si ride*)

Io spero che anche gli altri onorevoli proponenti di controprogetti di legge vorranno imitare l'esempio dell'onorevole Minervini, cioè si riserveranno a proporre come emendamenti i loro controprogetti per quanto sia possibile ai singoli articoli del progetto presentato dalla Commissione.

Infatti l'onorevole Minervini si è messo bene in parata, perchè è iscritto per parlare su tutti gli articoli del progetto di legge. (*Ilarità*)

Questo non è un frizzo, è un fatto. (*Si ride*)

Dopo questo domando all'onorevole Catucci se insiste.

**CATUCCI.** Non intendo svilupparlo adesso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Brunetti?

**BRUNETTI.** Per la stessa ragione, non intendo svilupparlo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Romano?

**ROMANO.** Lo ritiro ancor io, e mi riservo di sviluppare le mie proposte nella discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Breda?

**BREDA.** Lo ritiro anch'io, non potendolo svolgere, e mi riservo di proporre le principali disposizioni in via di emendamento agli articoli del progetto di legge della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alvisi?

**ALVISI.** Aspetterò a svolgere il mio progetto quando sarà all'ordine del giorno la tassa sul macinato, perchè questo riguarda la tassa sul macino.

**PRESIDENTE.** Dopo ciò io ritengo che la Camera voglia passare alla discussione dei singoli articoli.

Leggo l'articolo primo:

« Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

« 1° I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie e le comunie, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime attuale, un solo beneficio curato od una sola quota di massa comune, addetta presentemente a quella persona che abbia titolo ed esercizio delle funzioni di parroco.

« 2° I seminari, tranne uno per ogni archidiocesi.

« 3° I canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato laicale de' capitoli delle chiese cattedrali.

« 4° Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale.

« 5° I benefizi ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura.

« 6° Le prelature e le cappellanie laicali.

« 7° Le fondazioni, i legati pii, le confraternite ed altri simili istituti, sotto qualsivoglia denominazione, anche non eretti in titolo ecclesiastico, salvo quella parte per cui avessero e potessero legittimamente assumere carattere di opere pie soggette alle deputazioni provinciali e regolate dalla legge del 3 agosto 1862. »

**FERRARIS, relatore.** Domando di parlare per fare una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**FERRARIS, relatore.** Io ho avuto l'onore d'accennare che alcuni miglioramenti (e ve ne saranno parecchi ancora possibili) vennero introdotti dalla Commissione nella dizione dei suoi articoli. In questo articolo 1 ho avuto già l'onore d'indicare uno, ma ora ne accenno un altro.

**PESCATORE.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**FERRARIS, relatore.** Al n° 5, laddove è detto:

« I benefizi ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione permanente di coadiuvare, ecc., » aggiungerei alla parola *obbligazione* l'altra *principale*, congiungendola alla parola *permanente* colla congiunzione *e*; si direbbe così: « *cura d'anime attuale o l'obbligazione principale e permanente.* »

Se la Camera desidera che io esponga le ragioni per cui la Commissione propone quest'aggiunta (*No! no!*), le dirò; altrimenti se essa si crede sufficientemente illuminata, io non soggiungerò verbo.

Per le ragioni che ho avuto l'onore d'esporre nel riassunto, nel numero 7 dell'articolo 1 si cancellerebbero le parole, *i legati pii*, sostituendovi le altre, *per oggetto di culto*, cosicchè il numero 7 dell'articolo 1 si dovrebbe leggere nel seguente modo: *le fondazioni per*

*oggetto di culto, le confraternite, ecc., con quel che segue.*

**ABIGNENTI.** Chiedo facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** L'ha domandata prima l'onorevole Pescatore per una mozione d'ordine.

**PESCATORE.** Mi affretto di dichiarare che la mia mozione riflette il semplice ordine della discussione; è una mozione modesta, ma che credo altrettanto proficua, e, direi quasi, necessaria.

La prima questione che nel riordinamento dell'asse ecclesiastico occorre risolvere è questa: quali enti ecclesiastici si vogliono sopprimere, quali sospendere, quali conservare?

Il progetto della Commissione risponde a tali questioni negli articoli primo e sesto: ponendo in ordine logico le idee e le risoluzioni della Commissione su questo proposito, risulterebbe che le diocesi restano quali sono, quantunque se ne desideri e se ne spera la riduzione; che nelle singole diocesi non si sopprime ma si sospenda l'esistenza civile dei benefici episcopali a misura che si renderanno vacanti; che nelle singole diocesi vescovili si sopprimano intanto tutti i seminari. Quanto ai canonicati componenti i capitoli delle cattedrali si riducano a dodici. Ma però sulla questione dei canonicati, come su quella dei seminari, la Commissione propone la sua risoluzione non nell'articolo sesto, ma sì nell'articolo primo; e in special modo riguardo ai canonicati delle cattedrali propone all'articolo primo numero 3 la soppressione di tutti quelli che dipendono da un patronato laicale. Di modo che, combinando il numero 3 dell'articolo primo colla risoluzione proposta all'articolo sesto, ne risulterebbe che si sopprimono tutti i canonicati per quanto eccedano il numero di dodici, ma che sarebbero soppressi preferibilmente i canonicati di patronato laicale. Con ciò verrebbero ad essere conservati quelli la soppressione dei quali darebbe un risultato proficuo all'erario ed al fondo del culto, e soppressi quelli la soppressione dei quali devolve i beni alla famiglia e all'individuo.

Io non censuro questa proposizione, la quale dovrà andare probabilmente soggetta a discussione. Ma già si vede chiarissimamente che una parte dell'articolo primo è strettamente connessa colla risoluzione proposta nell'articolo sesto, e questo non dico soltanto relativamente ai canonicati componenti i capitoli delle cattedrali, ma lo ripeto in ordine alle cappellanie e benefici semplici che sono, per la più parte dei casi, inerenti ai capitoli stessi. Giacchè la Commissione nell'articolo primo, numero terzo, propone la soppressione di queste cappellanie che dipendono da patronato laicale, e nell'articolo 6 propone che queste cappellanie sieno ridotte al numero di sei: così ne risulterebbe che riducendo a sei le cappellanie ecclesiastiche annesse ai capitoli delle cattedrali, si sopprimerebbero di preferenza le cappellanie di patronato laicale, quelle cioè la cui soppressione importa più alle famiglie che

allo Stato. Torno a dire che non intendo discutere la questione; ma mi pare di avere reso evidente che l'articolo 1 e l'articolo 6 sono tra di loro connessi; ed io scorgo anche una connessione, quantunque non così evidente e stretta, anche fra le due quistioni dei benefici episcopali e dei seminari.

Egli è evidente che, prima di trattare della soppressione dei seminari, converrebbe sapere se si sospendono o se si ritengono i benefici episcopali delle diocesi vescovili. Poniamo che nella risoluzione definitiva della quistione proposta dalla Commissione sulla sospensione dei benefici episcopali ne risultasse che fosse sospesa la esistenza civile di un certo numero di benefici episcopali, di 100, per esempio, da designarsi per decreto reale; allora evidentemente si potrebbe forse con qualche facilità venire in una simile risoluzione anche riguardo ai seminari, sopprimendo cioè quelli soltanto esistenti in quelle diocesi in cui si sarebbe sospesa l'esistenza civile dei benefici episcopali.

Mi pare che la connessione sia innegabile anche a questo riguardo; essa risulta dalla natura medesima della cosa, perchè la quistione stessa generale è indiscindibile. La quistione è la seguente: Quali benefici si sopprimeranno e quali si conserveranno? Alla quistione rispondono due articoli; io credo che non si possano disgiungere. Io, chiudendo questa mozione, propongo come procedimento inevitabile, che per lo meno la discussione del numero 2, articolo 1, riguardante i seminari, la discussione del numero 3 riguardante i canonicati, i benefici e le cappellanie di patronato laicale de' capitoli delle chiese cattedrali sia rimandata all'articolo 6, a meno che la Camera, volendo anche procedere più logicamente, decretasse di congiungere in una sola discussione i due articoli, cioè l'articolo primo e l'articolo sesto, e gli oratori volessero anche discutere di seguito: 1° sulle diocesi; 2° sui benefici episcopali; 3° sui seminari; 4° sui canonicati; 5° sulle cappellanie inerenti ai capitoli delle chiese cattedrali.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore della Commissione a esporre il suo pensiero su questa mozione d'ordine.

**FERRARIS, relatore.** La mozione dell'onorevole Pescatore è d'ordine sotto al punto di vista del fare riserva, dell'esaminare, discutere, e deliberare il secondo numero dell'articolo primo che riguarda i seminari, quando verrà in discussione la materia che forma oggetto dell'articolo 6.

*Voci.* Parli forte. Non si sente.

**PRESIDENTE.** Mi pare che l'oratore abbia voce abbastanza sonora. (*Si ride*)

Li prego di far silenzio.

*Voci.* Parli alla Camera.

**FERRARIS, relatore.** Parlo sufficientemente forte, ed alla Camera; del resto il regolamento dice che si parla al presidente, od alla Camera.

*Un deputato.* È vero.

**FERRARIS, relatore.** La mozione dell'onorevole Pescatore può essere d'ordine allorquando egli crede che la questione sui seminari si connetta coll'articolo sesto, e così colla questione dei vescovadi. Nel mio riassunto ho già dimostrato la connessione esistente fra questi due argomenti.

Vi è una ragione di più che induce la Commissione ad acconsentire alla sospensione del numero 2 dell'articolo 1 che parla dei seminari; inquantochè, come ho avuto l'onore di indicare, la questione dei seminari, dopo le dichiarazioni che si fecero dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, può meritare di venir presa in nuovo esame per una formola o diversa o più precisa, o per una modificazione.

Ma se l'onorevole Pescatore intende applicare la sua mozione d'ordine con quella significazione più estesa che egli ha accennata e che ora non discute, la Commissione dichiara di non potervi consentire, perchè questo fu argomento di sue dimostrazioni. Se verrà in acconcio il tenerne conto per qualche modificazione da discutersi o consentita, la Commissione sarà lieta di potervi acconciare; ma l'argomento sollevato dall'onorevole Pescatore non è nuovo per la Commissione, epperò non crederebbe di poter fare un'adesione, che venisse a turbare ed a sconvolgere l'economia del suo progetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescatore propone che sia rinviata all'articolo 6 la discussione dei numeri 2 e 3 dell'articolo 1...

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Domando la parola.

Se non isbaglio, non tutto l'articolo 1, ma solamente i numeri 2 e 3 si collegano coll'articolo 6. Del resto, siccome esiste una tal quale connessione e non si tratta se non che di fare una discussione collettiva, credo che la Commissione non avrà difficoltà, senza pregiudicare la questione, di portare questa discussione all'articolo 6.

**FERRARIS, relatore.** Io non ho difficoltà a nome della Commissione di aderire a questa proposta; però, nel mio particolare, mi permetto di indirizzare una preghiera e fare un'avvertenza alla Camera.

Io posso essere in errore, ma sono convinto che se sortiamo dalla linea che è tracciata dal progetto o bene o male, arriveremo ad un tal punto in cui difficilmente potrà essere regolata la discussione. Noi ne abbiamo avuto l'esperienza. Lo sappia la Camera, libera in appresso di far quello che crede: noi eravamo in nove, animati tutti dalla sincera intenzione di trovare il meglio...

**PESCATORE.** Domando la parola.

**FERRARIS, relatore...** e sappiamo per esperienza a quali e quante difficoltà ci siamo trovati esposti ed a quanti pericoli di fuorviarci completamente nella via

che volevamo battere. La Camera al certo nella sua saviezza potrà prendere quel migliore indirizzo che noi nove forse non sapemmo prendere. Ma intanto è bene che la Camera conosca questo frutto della nostra esperienza di trenta giorni.

**PESCATORE.** Mi permette, onorevole presidente, di dire ancora pochissime parole?

**PRESIDENTE.** Parli.

**PESCATORE.** Io non intendo per niente di scompigliare l'ordine adottato dalla Commissione nelle sue risoluzioni; io ho chiesto soltanto, e parmi che sia oramai universalmente acconsentito, il rinvio della discussione sui numeri che ho indicati all'articolo 6; quando la Camera avrà presa una deliberazione all'articolo 6, nulla impedirà che questi numeri siano riportati all'articolo 1, ove la Commissione ha creduto, nella sua saggezza, di collocarli.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Pescatore insiste perchè si metta ai voti la sua proposta.

**PESCATORE.** Insisto.

**CORRENTI.** È stata accettata.

**SEISMIT-DODA.** Domando la parola.

È accettata dalla maggioranza della Commissione, ma non già dalla sua minoranza, come risulta dalle osservazioni state fatte dall'onorevole Ferraris, alle quali io mi associo, poichè appunto il filo del nostro lavoro correrebbe rischio di andare in parte smarrito, qualora noi accettassimo tal quale la proposta dell'onorevole Pescatore.

Quindi è che io, unendomi alla proposta del mio onorevole amico Ferraris, perchè rimanga intatto l'ordine della discussione, o per lo meno venga solo rinviato all'articolo 6 l'alinea che si riferisce ai seminari, domando che questa proposta sia posta ai voti.

**CORRENTI.** Quando è d'accordo la maggioranza della Commissione, è inutile mettere ai voti.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Essendovi dissenso nella Commissione, pongo ai voti la proposta del deputato Pescatore.

**PESCATORE.** La prego a leggere la mia proposizione.

**PRESIDENTE.** L'ho già letta e la leggerò di nuovo.

L'onorevole Pescatore propone: « che sia rimandata all'articolo 6 la discussione dei numeri 2 e 3 dell'articolo 1. »

Domando prima di tutto se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**PISANELLI.** A me sembra evidente il nesso che esiste tra i numeri 2 e 3 coll'articolo 6; ma indipendentemente da ciò, io credo che importi molto che la discussione proceda simultanea, poichè veramente non si potrà discutere dei seminari se non si discute dei vescovadi. Ma c'è di più, o signori, l'articolo 1 della Commissione non fa che estendere ad alcune provincie del regno leggi già esistenti in altre provincie. Io trovo in ciò un'altra ragione di opportunità per rinviare i

numeri 2 e 3 alla discussione dell'articolo 6, appoggiando così la proposta dell'onorevole Pescatore.

**RATTAZZI**, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze*. Io farei un'osservazione alla minoranza della Commissione che è opponente, la quale spero varrà a persuaderla.

Dal momento che alcuni a torto o a ragione trovano un nesso tra l'articolo 6 e i due numeri dell'articolo primo, quale sarà la conseguenza? Che tutti coloro i quali credono esistere questa relazione tra una parte e l'altra verranno, a proposito di quei numeri dell'articolo primo, a fare la discussione dell'articolo sesto, per quindi tornarvi sopra, quando verrà in discussione l'articolo 6. Ora io credo che la Camera desideri che la discussione proceda semplice e spiccia; e per conseguenza mi sembra che possa anche la minoranza della Commissione aderire a che la discussione dei numeri 2 e 3 dell'articolo 1 si faccia contemporaneamente alla discussione dell'articolo sesto.

**PRESIDENTE**. Aderisce la minoranza?

**SEISMIT-DODA**. Per conto mio, no.

**PRESIDENTE**. Essendo stata appoggiata questa proposta dell'onorevole Pescatore, la pongo ai voti.

(È approvata.)

I numeri 2 e 3 dell'articolo primo, sono rinviati alla discussione dell'articolo sesto.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

**DE BONI**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

L'onorevole Mazzarella ed io abbiamo proposta un'aggiunta all'articolo 1, la quale riguarda la libertà di coscienza. Ora, per semplificare la discussione, io domanderei alla Camera che, siccome quest'aggiunta deve precedere l'articolo, ci si conceda di svolgere la nostra proposta prima d'entrare nell'articolo stesso.

**PRESIDENTE**. Io non trovo i nomi degli onorevoli Mazzarella e De Boni iscritti tra quelli che debbono parlare pro o contro l'articolo 1. Trovo bensì nel novero degli emendamenti stampati anche quello degli onorevoli Mazzarella e De Boni; ma, siccome io nel dare facoltà di parlare debbo uniformarmi all'ordine delle iscrizioni, la parola ora io non la posso dare che all'onorevole Toscanelli.

**DE BONI**. Ma trattandosi di un emendamento...

**PRESIDENTE**. Non ho dunque avuto la fortuna di farmi intendere. Ripeto che altro è discussione, altro votazione. Nella discussione la parola si dà secondo l'ordine delle iscrizioni; nella votazione poi si procede, per quanto si può, con ordine logico. Dunque il suo emendamento potrà essere da lei sviluppato, e dovrà essere messo ai voti secondo l'ordine logico delle proposte; ma la parola io non la posso dare che secondo l'ordine delle iscrizioni. Io trovo

prima iscritto l'onorevole Toscanelli, e per conseguenza do a lui facoltà di parlare.

**TOSCANELLI**. Parlare contro le disposizioni contenute nell'art. 1 non è certamente andare alla ricerca di popolarità o di brillanti posizioni politiche. Le idee che oggi sostengo sono rappresentate da una minoranza in questo recinto.

Da qualsiasi lato io mi rivolga scorgo in questo momento avversari: domando adunque a tutta la Camera quella benevolenza, che dalle maggioranze è sempre accordata alle minoranze. Questo richiedo altresì, perchè, se mi induco a parlare, lo fo specialmente per obbedire a quel sacro dovere che ha ciascuno di noi, quello cioè di adoprarsi, per quanto meglio sa e può, onde opporsi alle proposte che nell'intimo della propria coscienza reputa dannose al paese.

Era iscritto per parlare nella discussione generale (Ah! ah! *a sinistra*): ma non essendo stato favorito dalla sorte, mi è mestieri restringermi ad alcune poche osservazioni sulla parte politico-religiosa, la quale si immedesima e si incarna nelle disposizioni contenute nell'articolo 1; e questo mi propongo di fare da un punto di vista differente da tutti gli altri oratori che sia qui mi hanno preceduto.

Io credo che se il papato non avesse avuto la sua sede in Italia, se molti non ritenessero che il clero, considerato nel suo complesso, è avverso alla causa nazionale, se non credessero che questi sono mezzi efficaci per menomarne la potenza, noi non staremmo ora discutendo questo progetto di legge; onde, a mio giudizio, il primo movente di questa legge è la passione, è il desiderio di prendere una rivincita verso un asserto avversario: ma la passione molte volte asconde la verità ed impedisce di portare nelle cose quella tranquillità di giudizio che è sempre necessaria, e specialmente in cose di tanta gravità e di tanta importanza. (*Movimenti d'impazienza*)

Non giova dissimularselo: queste disposizioni feriscono profondamente la Chiesa cattolica, alla quale appartiene la maggioranza degli Italiani; onde è che, a me pare, per formarsi un esatto concetto di tutta la gravità della deliberazione che siamo per prendere, fa di mestieri esaminare quale è la forza di questa Chiesa, quali sono le condizioni in cui essa si trova in Italia... (*Rumori*)

**CADOLINI**. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

*Voci*. Questa è discussione generale.

**TOSCANELLI**. I miei avversari dicono che la Chiesa è vecchia, è decrepita; che la sua potenza appartiene ormai alla storia...

**PRESIDENTE**. Onorevole Toscanelli, mi pare che ella rientri nella discussione generale.

**TOSCANELLI**. Mi perdoni, si tratta di non riconoscere più alcuni enti ecclesiastici: io credo che questa disposizione ferisca il sentimento cattolico del paese,

quindi mi credo in diritto di manifestare la mia opinione: mi pare che ciò sia connesso colle disposizioni dell'articolo 1. (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** Non nego la connessione; tra la discussione generale e la discussione degli articoli una connessione c'è sempre.

**TOSCANELLI.** Io domando la benevolenza della Camera (No! no! *a sinistra*), ogni deputato ha diritto di esprimere le sue idee...

*Voci.* È un sotterfugio per fare il suo discorso.

**TOSCANELLI.** I miei avversari vedono difficoltà infinitamente minori di quelle che a' miei occhi si presentano per votare il presente progetto di legge: io invece se penso che il movimento italiano fu impotente, finchè ebbe a programma: « guerra al trono ed all'altare, » e che quando venne in suo aiuto la voce autorevole del pontefice prese vita e vigore; se rifletto che nel 1848 al regresso del pontefice corrispose altresì il regresso del moto nazionale; se mi torna alla memoria che in quell'epoca e Napoletani e Spagnuoli e Francesi ed Austriaci si unirono insieme per ripristinare il già caduto potere temporale, discopro in queste cose grandi prove di forza e di potenza. (*Rumori a sinistra*)

**PRESIDENTE.** (*Rivolto a sinistra*) Non è lecito di interrompere l'oratore quando parla. D'altra parte io prego di nuovo l'onorevole Toscanelli a non ritornare sulla discussione generale.

**TOSCANELLI.** Signor presidente, io ho studiato lungamente il modo di non uscire dall'argomento compreso in questo articolo, perchè prevedeva quello che accade: dunque sia pure sicuro che non uscirò dai limiti segnati dalle disposizioni dell'articolo 1.

Ripeto adunque che in quell'epoca molte potenze concorsero colle armi per restaurare il potere temporale che era già caduto; e perciò non posso fare a meno di vedere in tutte queste cose una gran prova di forza e di potenza nel papato. (*ilarità a sinistra*)

In Austria, dopo Giuseppe II, siamo pervenuti al concordato: in Svizzera, nella guerra del Sonderbund... (*Forti rumori*) se non vi fosse stata ineguaglianza di forze, l'esito riusciva incerto: in Ispagna, dopo avere gettato e preti e frati dalle finestre, siamo pervenuti a Narvaez ed a Suor Patrocinio. (*Rumori, interruzioni a sinistra*)

**NICOTERA ed altri.** Parli! parli pure!

**TOSCANELLI.** Io ringrazio la Camera di questa cortesia. In Francia... (*Rumori*)

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Onorevole Toscanelli, lo prego nuovamente di non rientrare nella discussione generale.

**TOSCANELLI.** In Belgio, ove a mio parere si è accordata alla Chiesa una libertà troppo scompagnata dal principio di autorità, la Chiesa è divenuta potentissima. In Francia, non ostante l'indemniamento assoluto dei beni ecclesiastici ed il clero salariato, il clero

cattolico non è mai stato così grande, così forte, così potente, così influente e devoto alla Corte di Roma come in questo momento. (*Rumori a sinistra*)

**NICOTERA.** Parli! parli!

**TOSCANELLI.** Il potente imperatore dei Francesi... (*Scoppio di rumori a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Non è tra gli enti di cui parla l'articolo primo! (*ilarità*)

**TOSCANELLI.** Ma gli enti morali dell'articolo primo non si possono separare da queste considerazioni.

*Alcune voci a sinistra.* Parli! parli!

**DI SAN DONATO.** Ci parli anche del gran Sultano! (*Si ride*)

**TOSCANELLI.** Come accennava, l'imperatore dei Francesi cerca in esso sostegno ed appoggio, ed i suoi avversari procurarono di fare altrettanto.

I Francesi sono rimasti a Roma fino allo scorso dicembre: partendo hanno stipulato una convenzione, e si sono riservati per l'avvenire piena e completa libertà d'azione.

L'anno decorso votammo la legge intitolata *Soppressione delle corporazioni religiose*. Dopo pochi mesi, un Ministero presieduto dall'onorevole Barone Ricasoli, nel quale sedeva l'antico capo della Sinistra subalpina, ed un ex-gran mastro della massoneria italiana... (*Risa prolungata*)

*Voci.* Cordova!

**TOSCANELLI...** ci presentò la legge Langrand-Dumoulin. Sono venuti al potere coloro che la combatterono.

**PRESIDENTE.** Prego di far silenzio!

**TOSCANELLI.** Vi prego di lasciarmi dire...

**NICOTERA, ed altri.** Parli! parli!

**TOSCANELLI.** Ebbene, checchè si dica oggi in contrario, il Ministero attuale ci propose una legge, la quale poneva da un lato tutta la parte politico-religiosa, e si limitava all'operazione finanziaria.

Quella legge era moderata, ed avea per base l'acquiescenza ed il concorso del clero.

Vi è finalmente l'ultimo centenario di San Pietro (*Rumori e ilarità*) che, come avete udito, ha fatto tanta impressione perfino nell'animo dell'onorevole nostro collega il deputato Castagnola. Avvi altresì un fatto di somma importanza, quello cioè che noi coi nostri 500,000 uomini siamo impotenti ad andare a Roma, ove sono poche migliaia di soldati mercenari, che tutti i giorni mettiamo in ridicolo. (*Rumori e interruzioni*)

*Voci.* Parli! parli!

**TOSCANELLI.** Io non nascondo che in tutte queste cose vedo una gran prova di forza e di potenza; tantochè, a mio giudizio, la deliberazione che siamo per prendere ha una straordinaria gravità.

*Voci.* Ma non si può rifare la discussione generale!

**GUERRAZZI.** Prego l'onorevole presidente di consultare la Camera... (*Rumori in vario senso*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Toscanelli! Io debbo consultare la Camera.

Il suo discorso è lontano molto dall'articolo primo.

**TOSCANELLI.** Perdoni, signor presidente...

**PRESIDENTE.** Io consulto la Camera. Ella rientra nella discussione generale, la quale ha durato molti e molti giorni, ed ora trovasi chiusa; io questo non posso permetterlo.

**TOSCANELLI.** Io voglio provare l'importanza di questi enti; e questi sono argomenti adattati per provarlo. Mi permetta...

**PRESIDENTE.** Siccome ella non intende limitarsi all'argomento dell'articolo primo...

**TOSCANELLI.** Intendo di stare nell'articolo primo. Ma quando dico che non riconoscendo più questi enti si adotta una misura che ferisce una gran potenza (*Oh! oh!*), per dimostrare il mio assunto bisogna che spieghi perchè credo che la Chiesa cattolica sia una gran potenza...

**PRESIDENTE.** Basta che lo dica senza dimostrarlo, perchè altrimenti ritorniamo alla discussione generale.

**TOSCANELLI.** Allora non mi si vuole lasciar parlare, perchè io non ho altri argomenti per provare la mia tesi.

*Alcune voci a sinistra.* Parli! parli!

**TOSCANELLI.** I miei avversari dicono che la Chiesa cattolica in questo momento in Italia è poco potente, e che in conseguenza possono adottarsi delle misure di questa natura, senza creare pericolo alcuno. Io in verità non divido questa opinione; perchè, se si dovesse giudicare dalle apparenze, il giudizio sembrerebbe oltremodo esatto, ma quando penso che si è confuso l'idea politica colla religione, per modo che molti quasi credono che non si possa essere ad un tempo buon cattolico e buon italiano, naturalmente vedo che in molti è nata la timidezza di esprimere le proprie opinioni, per non essere considerati nemici della patria. Oltre a ciò siccome in Italia abbiamo avuto per lungo tempo il Governo assoluto, nel quale erano abituati a parlare soltanto coloro che si trovavano al potere, così gl'Italiani sono piuttosto costumati a tacere. (*Rumori e ilarità prolungata*)

*Una voce a sinistra.* Lei ci prova il contrario!

**TOSCANELLI.** Il paese nostro, a mio parere, oggi si trova in questa condizione. Supponete una riunione di cento persone, e che dieci di esse inveiscano contro il clero e contro la Chiesa; le altre novanta che pensano diversamente si tacciano. Se poi quei dieci si trovano afflitti da grave malore, nove di essi mandano a chiamare il prete, perchè la miscredenza loro è la miscredenza del dubbio e della incertezza. (*Bisbiglio*) Questa, secondo il mio modo di vedere, è la vera condizione nella quale si trova oggi l'Italia. Gli scettici, o signori, si dividono in due categorie: vi sono quelli i quali, sebbene non credano a nulla, pure vedono nel sentimento religioso un principio utile; e coloro che non la pensano in questo modo...

**PRESIDENTE.** Ella si allontana dall'argomento.

**TOSCANELLI.** Io credo d'avere diritto di parlare; ho sentito a gridare *parli, parli*, dal lato opposto della Camera.

**PRESIDENTE.** Ma ella si innalza a considerazioni generali, più che non siasi fatto nella stessa discussione generale.

**TOSCANELLI.** I moti di Trani, di Barletta e di altri paesi ci provano che anche oggi il sentimento religioso può commutarsi in fanatismo ed in aperta rivolta. Intanto il paese, per questa divisione, non giova dissimularselo, è diviso in due campi, e questo arreca gravissimi imbarazzi al buono andamento della pubblica cosa.

A mio parere, il principio unitario italiano ha una gran base nell'eguaglianza della lingua, nell'eguaglianza della religione. Credo che, se in Italia ci fossero state tre religioni diverse, noi non saremmo qui convenuti a rappresentare gl'interessi di tutta la nazione. Perciò mi maraviglio (e mi maraviglio grandemente) che i miei colleghi i quali sedono al lato opposto della Camera, ed hanno sempre tutto sacrificato al principio unitario, non si preoccupino del gran principio politico che sta nascosto sotto l'eguaglianza della religione professata dagl'Italiani.

Se si dà alla Chiesa una libertà troppo scompagnata dal principio d'autorità, essa diventa potentissima, come è accaduto nel Belgio: se non si riconosce più la personalità giuridica agli enti ecclesiastici, questi enti risorgono come enti affatto liberi e sciolti da tutte quelle pastoie che si sono immaginate per incepparli. Siccome le forze morali sono tanto più forti quanto più sono povere, rendendo misera la Chiesa si fa più potente. (*Vive interruzioni dalla sinistra*)

**PRESIDENTE.** Sento muovere rimproveri al presidente. (*No! no!*)

Alcuni vogliono che l'onorevole Toscanelli parli, altri vogliono che non parli. Voglio consultare la Camera.

**TOSCANELLI.** Permetta, signor presidente... (*Scoppio di rumori a sinistra*)

**MASSARI G.** L'onorevole Toscanelli è nel suo diritto. Questa è una prepotenza!

*Voci a sinistra.* All'ordine! all'ordine!

**TOSCANELLI.** Prego io stesso il signor presidente di consultare la Camera, perchè sono sicuro che la Camera mi userà la cortesia di lasciarmi parlare.

**PRESIDENTE.** Se la Camera vi consente, gliene darò facoltà: ma il presidente non gliela può dare; perchè, quando gliela desse, dovrebbe essere egualmente indulgente verso tutti quelli che volessero rientrare nella discussione generale.

Coloro che intendono che il deputato Toscanelli continui il suo discorso, sono pregati d'alzarsi.

(La Camera delibera affermativamente.)

(*Molti deputati escono dall'Aula.*)

La Camera le concede facoltà di parlare.

**TOSCANELLI.** Ringrazio grandemente la cortesia della Camera.

In una parola, o signori, è inutile studiare dei sistemi che non esistono per menomare la forza del clero; poichè, qualunque cosa si faccia, esso non può essere eliminato, e ce lo troviamo sempre di faccia.

Ora io credo che i sistemi, quali sono oggi in vigore in Italia, mentre non sono perfetti, sono però migliori di qualunque altro se ne possa immaginare; e credo che lo potrò provare in modo da ingenerare questa convinzione nei miei onorevoli colleghi.

In sostanza quello che ci propone la Commissione è ciò che fu fatto l'anno decorso in occasione della legge che falsamente, a mio giudizio, s'intitolò *Soppressione delle corporazioni religiose*; perchè non era una soppressione, ma una trasformazione delle corporazioni regolate dalla legge in associazioni libere; ed in fatti, dopo che abbiamo votata la così detta legge di soppressione, io non ho mai incontrati tanti frati come adesso. Il bilancio dello Stato è aggravato di 17 milioni; persino la Sinistra si intenerisce per essi, e ci propone una legge colla quale si verrebbe a dare la pensione ai frati che professarono contrariamente alle norme stabilite dalla legge civile.

**TOSCANELLI.** Il sistema che ci propone la Commissione a me pare in sostanza un sistema misto; perchè essa, ben lungi dal non riconoscere più la personalità giuridica in nessun ente, ci propone di continuare a riconoscere le parrocchie ed i vescovati; e di non riconoscere più gli enti compresi e determinati nell'articolo 1.

Ora io domando all'onorevole Commissione: quale è stato il principio che l'ha animata?

Se essa crede che questa trasformazione sia utile, ce la doveva proporre per tutti, doveva estenderla anche alle parrocchie e ai vescovati: se essa invece crede il contrario, è ben naturale che doveva lasciare le cose nei modi nei quali si trovavano.

L'altro giorno l'onorevole D'Ondes-Reggio disse che la Chiesa ammetteva la libertà, poichè concedeva la libertà del bene e negava la libertà del male; io mi permetterò di completare questa frase, aggiungendo che, siccome del bene e del male è giudice inappellabile la Chiesa stessa, così la Chiesa ammette ciò che ammette, e nega ciò che nega. Secondo i principii della Chiesa, il potere sovrano è servo di Dio, e deve ubbidire a Dio; e, siccome Dio è rappresentato in terra dal papa, così deve ubbidire al papa. In questo stato di cose tutti i poteri civili hanno pensato a tutelarsi e difendersi: e cosa hanno immaginato? Quell'insieme di leggi che si designano col nome di prerogative reali.

Io credo che queste leggi sieno assolutamente inutili, se si considera il modo nel quale funzionano oggi nel nostro paese. Ma quando considero che in altri tempi furono efficacissime; quando le riguardo in loro

stesse, io vedo in queste prerogative reali un'immensa garanzia che ha il potere civile per mantenere la sua integrità e la sua indipendenza. Ora, che cosa ci propone in sostanza la Commissione? Per esaminarlo immaginiamo che essa avesse applicato il suo sistema a tutti gli enti ecclesiastici: ma è naturale che il clero nel paese rimarrebbe libero da tutte le prerogative reali, che si esercitano unicamente in quanto è riconosciuto.

Adunque io non so comprendere come mai coloro, i quali si mostrano caldi sostenitori di queste prerogative, possano poi adottare e favorire un sistema il quale le distrugge. Nel mio modo di vedere, per considerare bene gli effetti della trasformazione che andiamo a fare, bisogna esaminare quale è la condizione del clero oggi nel paese, e quale diverrà dopo che saranno poste in atto queste disposizioni legislative.

Oggi il clero sa che non può ottenersi un beneficio senza il consenso del Governo: sa che ve ne sono molti di patronato laicale e di patronato regio, in modo che anche manifestando delle opinioni favorevoli alla causa nazionale, pure è dato al sacerdote di avere una posizione indipendente ottenendo uno di questi benefici.

Ma invece, quando voi li avete soppressi tutti, in che condizione si troverà questo clero? Si troverà nella condizione di dover vivere unicamente colla carità dei fedeli; e siccome, o a torto o a ragione, i fedeli quanto più sono caldi nella credenza loro, tanto più credono che il Governo italiano sia ostile alla chiesa cattolica, così nè verrebbe la necessità che il sacerdote per avere una posizione, ragionevole, economicamente parlando, dovrebbe quasi di necessità manifestare opinioni ostili al Governo italiano: tantochè colla disposizione, che noi andiamo a votare, sparirà totalmente quella parte del clero che si comprende sotto il nome di democrazia del clero, e sorgerà un clero che, dovendo vivere coll'elemosina dei fedeli, si troverà, relativamente allo Stato, in condizione molto peggiore a quella in cui si trova oggi, perchè dovrà abbracciare le opinioni di coloro che l'aiuteranno.

Dirò francamente che io non ammetto la libertà della Chiesa nel modo in cui molti l'intendono; e nella misura che ci si propone, vedo con rincrescimento la cessazione di tutte le prerogative reali, e del diritto maiestatico.

Per questi motivi mi pare che, invece di recare offesa e danno al clero, si renda il medesimo più forte e più potente.

L'onorevole Castagnola disse che votava la legge, perchè il clero c'era nemico; l'onorevole Miceli andò molto più innanzi, e disse che votava la legge, perchè credeva che colla medesima si sarebbe distrutto il papato. In verità se questo fosse l'effetto della legge, sarebbe un effetto miracoloso; imperocchè quello che non hanno potuto fare imperatori, re, repubbliche ed

associazioni potentissime di tutte le parti della terra si raggiungerebbe con questo disegno di legge.

Prima di tutto lasciamo da parte la questione che il clero ci sia nemico: ammettiamolo pure; ma non ne consegue per questo che si debba combattere in un determinato modo. Io, per esempio, ho visto spesso in questo recinto, ed è accaduto anche a me, che per voler fare troppa opposizione, invece di nuocere, si è fatto vantaggio a coloro che s'intendeva combattere.

Infine nell'inimicizia ci sono ancora delle gradazioni; e questo clero, poichè non si può estinguere, essendo un nemico che ci troviamo di faccia necessariamente; l'unico sistema politico da adottarsi verso di esso è quello di annoiarlo il meno possibile, affinchè ci sia nemico il meno possibile.

Citerò un esempio il quale serve a provare come appunto in queste inimicizie ci sono delle gradazioni.

Nelle antiche provincie, prima del 1855, quando vi erano le elezioni politiche, il partito clericale si presentava all'urna; se nel primo scrutinio era vinto, nel secondo quei voti si rivolgevano sul candidato governativo. Dopo il 1855 accadde il contrario.

Ora io penso che, se l'inimicizia di questo clero potesse ridursi nei limiti in cui era nelle antiche provincie prima del 1855, si raggiungerebbe per lo meno un grande scopo politico; nessuno lo può impugnare.

D'altronde, signori, mi maraviglio grandemente di sentire che ci siano delle persone che si formalizzano perchè il clero ci è nemico: io mi formalizzerei invece se fosse il contrario; perchè fin dal 1860 si è estesa in tutto il regno la legge del 1855; si sono occupati i conventi; si è promulgata in Sicilia la legge del 1862; si è parlato per tanto tempo della legge votata l'anno scorso; si votò la legge del 7 luglio; stiamo discutendo questo progetto, e ci sono degli uomini moderati e temperati, i quali dicono che si deve andare molto più oltre; e perfino dal banco del Ministero udiamo dei discorsi che a me hanno fatto la sensazione di essere discorsi razionalisti. (*Parità*)

In questo stato di cose, ben lungi dal meravigliarmi che il clero ci sia nemico, mi meraviglierei, e grandemente, lo ripeto, che ci fosse amico: se vogliamo che questo clero non ci sia nemico, cambiamo sistema; non annoiamolo; lasciamolo vivere in quel modo che può vivere, perchè bisogna ben pensare che come negli individui, così nel consorzio sociale, non ci sono le cose perfette, ed esistono dei mali cronici i quali si possono curare per diminuirne l'intensità, ma che pur non è dato ad alcuno di guarire completamente.

Si sono studiati molti espedienti per dare un assetto in un modo o nell'altro a questo clero. Gli uni hanno sostenuto che lo Stato era nella Chiesa, e lo Stato ha sempre procurato di mantenere intatto il suo potere. Altri hanno detto che la Chiesa era nello Stato, e la Chiesa si è sempre difesa, e mirabilmente difesa.

Sono quindici secoli che si studia il modo di sepa-

rare la Chiesa dallo Stato; e su questo argomento dei libri se ne sono scritti tanti da empire delle biblioteche. In teoria questa separazione l'hanno trovata moltissimi; in pratica nessuno. E sapete perchè? Perchè, a mio parere, la Chiesa e lo Stato si confondono insieme: infatti nel medesimo individuo coesiste la qualità di Chiesa, in quanto è membro di quella credenza, e la qualità di Stato, inquantochè è cittadino di quello Stato. Ond'è che sarà sempre vera la massima *quod Deus conjunxit homo non separet*. Questa famosa separazione si studierà, ma non si troverà, perchè non vi è.

L'onorevole De Sanctis disse che quella parte della Camera, alla quale ho l'onore di appartenere, aveva la sua base nel clero. Ma egli dimenticava che questa parte lotta ad un tempo col partito clericale e con coloro che sedono dal lato opposto. Questo partito liberale progressista ha per obbiettivo di conservare le libertà esistenti nel paese, facendole progredire continuamente, ma a passo lento; valendosi in questo movimento continuo della forza morale. Esso fa resistenza da un lato a coloro che vorrebbero andare troppo indietro, e dall'altro a coloro che vogliono andare troppo innanzi.

Ma è pur vero che in questo clero hanno la base in altri paesi dei partiti politici. Per esempio, in Italia il partito clericale ha la sua base nel clero.

Il punto obbiettivo di questa parte della Camera, alla quale appartengo, in tutte le questioni che si riferiscono ai rapporti fra la Chiesa e lo Stato, ovvero all'asse ecclesiastico, è precisamente quello di vedere la correlazione della misura da doversi adottare colla soluzione della questione del dominio temporale dei papi.

Questa parte della Camera segue in ciò fedelmente la politica del conte di Cavour, il quale disse che, per risolvere quest'ardua questione, bisognava adoperare i mezzi morali ed i mezzi diplomatici.

Ora, domando, questa misura che siamo per prendere, mette il Governo italiano in situazione vantaggiosa per trattare diplomaticamente la questione romana? Io in verità non lo credo. E quanto ai mezzi morali, i quali consistono nel persuadere i cattolici che il papa potrà vivere a Roma libero e indipendente nell'esercizio del suo potere spirituale (*Interruzione del deputato Asproni*), alloraquando sarà spogliato del suo potere temporale, sono questi mezzi efficaci per ingenerare tale convinzione nei cattolici? Ond'è che l'adozione della legge, nel mio modo di vedere, è la reiezione del sistema di adoperare i mezzi morali e diplomatici per risolvere la questione romana.

Quella ardua e difficile questione può risolversi unicamente colle forze morali, e queste forze morali sono due: l'una è la libertà della Chiesa, l'altra i mezzi morali e diplomatici; e, chi vuole i mezzi morali e diplomatici, naturalmente non sorte dall'orbita della politica

indicata dal conte di Cavour. Invece chi non vuole la libertà della Chiesa, chi non vuole neppure l'adozione dei mezzi morali e diplomatici, naturalmente mette sul tappeto una politica affatto diversa: la politica cioè della forza e della violenza, oppure la politica della inazione.

I partiti adunque, a mio parere, non debbono classarsi sul punto solo della libertà della Chiesa; imperocchè la libertà della Chiesa non è altro che un modo: ma tra coloro che vogliono l'adozione dei mezzi morali e diplomatici, e coloro che vogliono la libertà della Chiesa, il punto fondamentale è lo stesso, perchè si riduce ad adoprare in ogni caso soltanto forza morale.

Ond'è che i partiti debbono classarsi in questo modo: da un lato della Camera coloro che vogliono risolvere la questione colla libertà della Chiesa, ovvero adoprando mezzi morali e diplomatici. Siccome il Ministero escluse la libertà della Chiesa, ed, accettando questa legge, esclude altresì l'adozione dei mezzi morali e diplomatici; e di poi dice che bisogna rispettare la Convenzione del 15 settembre, in verità non so quale sia la sua politica relativamente alla questione di Roma, e non la trovo altro che nella inazione.

Io dichiaro adunque francamente che non potrei mai associarmi ad una politica di questa natura.

**PRESIDENTE.** Onorevole Toscanelli, alle 8 1/2 la Camera deve convocarsi di nuovo. La prego dunque....

**DI SAN DONATO.** Può continuare domani.

**PRESIDENTE.** La prego dunque d'abbreviare più che può.

**TOSCANELLI.** Se mi permettono, in cinque minuti ho finito.

Secondo il mio modo di vedere, se l'Europa avesse la convinzione profonda che in Italia è cessato intieramente il periodo rivoluzionario; che il Governo italiano è entrato nell'andamento di un Governo regolare, la nostra posizione politica migliorerebbe grandemente; e il capitale, che è timido, concorrerebbe molto più abbondantemente ad aiutarci: di guisa che, secondo me, la questione finanziaria, anzi che essere una questione principale, è secondaria. Appunto per

questo carattere rivoluzionario che ha la legge, io ci vedo scritta l'impronta dell'inopportunità; perchè, ancora quando considerata astrattamente fosse buona, doveva attuarsi dai Governi provvisori, dai prodittatori, dal dittatore e dai suoi ministri: ma il venirla a mettere innanzi oggi, dopo 7 anni di Governo regolare, dopochè abbiamo fatto trattati di alleanza colle principali nazioni d'Europa, dopochè ci siamo assisi al banchetto delle grandi potenze, è cosa che ha una impronta evidente d'inopportunità.

Secondo il mio povero giudizio, questo papato è una gran forza. Sarà questione di tempo, ma la storia ci dice che fra la Santa Sede ed i poteri civili ci sono state delle divergenze; che in fine o prima o poi si è sempre venuti ad una tregua. Io non voglio davvero un componimento il quale comprometta l'integrità dello Stato; ma credo che o prima o poi ad un componimento noi dovremo arrivare; e che il periodo rivoluzionario non sarà cessato fino a quel giorno. Non innalziamo adunque barriere che ritardino l'arrivo di quel giorno, il quale altronde riconosco non potrà sorgere fino a che non sarà caduto il potere temporale.

In una parola, signori, io credo che non bisogna collocare il cittadino nella necessità di scegliere tra la propria fede politica e la propria fede religiosa.

Riassumendo, non voto l'articolo 1; perchè, invece di nuocere al clero, fa ad esso grandissimi vantaggi, dopo un certo spazio di tempo; perchè ha l'impronta ed il carattere d'una misura rivoluzionaria; perchè è inopportuno; perchè nuoce all'andamento delle nostre finanze facendo ritenere che siamo ancora nel periodo rivoluzionario; perchè ci pregiudica nella soluzione della questione romana: e non lo voto altresì perchè, agendo in questo modo, si disgusta il clero; si disgustano le popolazioni; si perdono i beni e non si fanno danari. In ricambio di tutto questo, l'onorevole Commissione ci appresta degli asserti principii, i quali nel mio modo di vedere non hanno nè principio nè fine, nè capo nè coda, nè garbo nè grazia. (Bene! a destra)

La seduta è levata a ore 5 50.